



PESCARRE IN PROVINCIA DI BRESCIA

2005



A cura di:

Ufficio Pesca - Provincia di Brescia

Via Milano, 13 25126 BRESCIA

Tel.030-3749702/704

Orario di apertura sportelli: Dal lunedì al giovedì dalle 9,00 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 16,30-Venerdì dalle 9,00 alle 12,00

Sportelli:

Tel.030-3749519/520

Disegni:Francesca Chiarappa, Alberto Gadola

Cartografia: GRAIA Varese

Fotografia di copertina:Pontedilegno, Torrente Frigidolfo

Mauro Merli Archivio E.U.F.F.



PROVINCIA DI BRESCIA
Servizio Caccia e Pesca

E' con vivo interesse che presento l'edizione aggiornata della normativa in materia di pesca. L'opuscolo è ormai diventato familiare ai nostri utenti e sono certo che, nonostante ogni anno per l'esigenza di dettagliare sempre meglio, diventi un poco più voluminoso, incontrerà l'apprezzamento dei nostri pescatori.

Le ultime novità sono conseguenti all'aggiornamento della Carta provinciale delle vocazioni ittiche e del piano ittico che, approvati di recente, hanno comportato alcune importanti modificazioni: la nuova classificazione delle acque provinciali, l'istituzione di nuove zone di salvaguardia e di nuovi istituti piscatori con modalità di pesca particolari (zone di pesca a mosca, zone di pesca "prendi e rilascia", o la nuova regolamentazione di alcuni corpi idrici. Poiché l'applicazione di questi importanti strumenti di programmazione è complessa e ponderosa, sono ancora possibili alcune modificazioni al testo oggi vigente che sarà nostra premura pubblicizzare tempestivamente nelle forme più adeguate. Del resto uno dei nostri obiettivi prioritari è proprio l'esigenza di dare informazioni puntuali ai nostri pescatori perché possano più tranquillamente dedicarsi a questa attività del tempo libero in piena cognizione dei principi fondamentali di un corretto prelievo.

A tutti gli appassionati auguro una buona stagione di pesca e li ringrazio di cuore per riuscire a dimostrare anno dopo anno un costante interesse per ciò che li circonda attraverso un vitale rapporto con l'Assessorato e la partecipazione attiva ai programmi di incremento e salvaguardia ittica. Anche la forte richiesta di aggiornamento normativo va nella stessa direzione e, nel suo piccolo, questa guida pratica ne è la risposta.

Cordialmente.

Brescia, febbraio 2005

L'ASSESSORE
Alessandro Sala

Classificazione delle acque provinciali

Ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.R. 30.7.2001 n. 12 le acque della provincia di Brescia, ai fini della pesca, sono così classificate:

Acque di tipo A

Lago di Garda

Lago di Iseo (il cui confine a sud con il Fiume Oglio è il ponte Paratico-Sarnico)

Lago d'Idro.

Acque di tipo B

Valle Camonica: Fiume Oglio con tutti i suoi affluenti e tutti i laghi alpini (ad eccezione del lago Moro)

Sebino: affluenti del lago d'Iseo

Valle Trompia: Fiume Mella e suoi affluenti sino a Sarezzo (Ponte Zanano)

Valle Sabbia: Fiume Caffaro ed affluenti; Fiume Chiese fino Vobarno e suoi affluenti sino a Gavardo

Alto Garda: affluenti del lago di Garda a monte di Salò (ad eccezione del lago di Valvestino).

Acque di tipo C:

Sono acque di tipo C tutte le restanti che non sono state classificate di tipo A e di tipo B, compreso il Lago Moro e il lago di Valvestino.

Pesca dilettantistica nelle acque di tipo A

LAGO DI GARDA

Gli attrezzi e i modi consentiti per la pesca dilettantistica sono elencati all'art. 8 del Regolamento interprovinciale di pesca del lago di Garda approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 12.6.2000 n. 22.

Pesca notturna

E' consentita solo da riva con l'utilizzo della canna (massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami con esche singole artificiali o naturali) limitatamente all'anguilla, ai ciprinidi ed alla bottatrice.

Pesca dilettantistica dalla riva

E' consentita con i seguenti mezzi e modi:

- massimo tre canne con o senza mulinello, con un massimo complessivo di sei ami o altre esche singole artificiali o naturali salvo che per la pesca al coregone lavarello per la quale è consentito l'uso di non più di due canne per pescatore con un massimo di 10 ami complessivi. L'uso dell'amettiera per coregoni è vietato durante il periodo di divieto di cattura della specie; è sempre vietato il suo uso a traina;
- per la pesca dell'alborella è consentito l'uso di una sola canna munita di una lanzettiera con un massimo di 15 lanzette;
- bilancino o bilancella di lato non superiore a 1,5 m e maglia non inferiore a 10 mm, montato su palo di manovra. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, nel rispetto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche e durante gli orari diurni previsti per la pesca dilettantistica, con il divieto assoluto di utilizzo dal 05.06 al 25.07. E' sempre vietato il sistema a teleferica;
- guadino, senza limite di maglia, e raffio: l'uso è ammesso esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

Pesca dilettantistica da natante

Il natante può sostare ad una distanza non inferiore a 100 m dagli attrezzi fissi di pesca o dagli impianti ittigenici e ad una distanza non inferiore a 50 m dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti. La pesca dilettantistica da natante oltre ad essere consentita con i mezzi e nei modi indicati per la pesca dilettantistica da riva, è consentita:

- con l'uso di tre tirlindane per imbarcazione nei seguenti modi e tempi: a) tirlindana da carpione (dindana o matros): attrezzo costituito da un unico filo zavorrato di bava o di metallo della lunghezza massima di 150 m dotato di non più di 12 rami laterali recanti ciascuno una latta raffigurante un pesciolino. E' proibita durante il periodo di divieto del carpione; b) tirlindana da cavedano, trota e luccio: attrezzo costituito da un filo unico di bava della lunghezza massima di 80 m, dotato di non più di sei rami laterali recanti ciascuno un'esca naturale o artificiale. Tale attrezzo è consentito durante tutto l'arco dell'anno anche a nord della congiungente Punta San Vigilio – Punta di Manerba, senza alcuna limitazione di distanza dalla riva; c) "filagnino": attrezzo con un solo filo, della lunghezza massima di 50 m, recante un'esca naturale o artificiale per la pesca del cavedano e del luccio.

Durante il periodo di divieto del luccio è vietato l'uso di qualsiasi tipo di tirlindana ad una distanza inferiore a 100 m dal battente dell'onda nella zona di lago posta a nord della congiunzione Punta San Vigilio - Punta di Manerba e ad una distanza inferiore a 500 m dal battente dell'onda a sud dello stesso limite e comunque sempre in presenza di fondali di profondità minore di 30 m.

Zone di divieto assoluto di pesca

E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 50 cm dagli sbocchi dei corsi d'acqua e dai ponti, e ad una distanza inferiore a 100 m dagli impianti ittigenici. La distanza da osservare non riguarda solo la posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca o dell'attrezzo usato per la pesca.

Quantità di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata il pescatore dilettante non può catturare e trattenere più di 3 capi di carpione, 6 capi di coregone lavarello, 6 capi di trota spp (tutte le specie); 3 capi di luccio; 20 capi di pesce persico. Il pescatore dilettante non può comunque catturare e trattenere più di 5 kg complessivi di pesce, indipendentemente dalle singole specie; per i salmonidi (carpione, coregone, trota) il limite massimo è fissato in 6 capi complessivi per giornata. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.

Uso di esche e pasture

E' consentito usare per la pesca esche naturali e artificiali a esclusione del sangue solido e delle interiora di animali.

E' vietato utilizzare quale esca viva le specie non appartenenti alla fauna ittica caratteristica del lago e le specie ittiche che non abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura prevista dalla normativa.

Il pescatore dilettante può detenere e usare, per giornata, non più di un kg. di larve di mosca carnaria, e non più di due kg di pastura, comprensivi delle larve di mosca carnaria, fatta eccezione nel periodo dall'1/06 al 30/09, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, nel quale il pescatore può detenere e usare solo pastura a base di sostanze vegetali in quantità non superiore a un Kg. e non più di cento grammi di esche naturali, tra cui anche le larve di mosca carnaria.

E' vietato pasturare con prodotti chimici, col sangue solido o liquido o con interiora di animali.

E' vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nel lago.

Modi di pesca vietati

E' vietato (art. 13 del regolamento interprovinciale della pesca nel lago di Garda):

- usare materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica come mezzo di uccisione o di stordimento della fauna ittica, ad eccezione che per l'esercizio della pesca scientifica;
- gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorbidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- esercitare la pesca nei canali in via di prosciugamento naturale o artificiale, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della Provincia;
- esercitare la pesca nel lago e nei canali smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dal presente regolamento;
- apporre segnali o legende portanti indicazioni riguardanti l'esercizio della pesca, senza avere ottenuto regolare autorizzazione;
- usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, salvo che per la segnalazione delle corde, file o tese di reti, da effettuarsi unicamente con lampade comunque mai rivolte verso l'acqua;
- usare a strappo gli attrezzi armati con amo o ancoretta. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale;
- pescare con le mani;
- estirpare i canneti, smuovere il fondo del lago, il letto del fiume Mincio e dei canali, estirpare erbe anche sommerse, con qualsiasi arnese, solo che ciò non sia conseguenza dell'uso di reti e degli attrezzi di pesca nei periodi e modi consentiti.

Altre prescrizioni

E' vietato detenere sul luogo di pesca o nella barca attrezzi non consentiti e nei periodi in cui essi sono vietati.

Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi a una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

LAGO DI GARDA

Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica

I periodi di divieto hanno inizio alle ore 12 del primo giorno indicato e termine alle ore 12 dell'ultimo giorno. La cattura e la detenzione di specie ittiche diverse da quelle indicate in tabella sono sempre vietate se di lunghezza inferiore a 5 cm. Le lunghezze minime dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale. Quella del gambero dall'apice del rostro all'estremità del telson (coda). Il pesce catturato in periodo di divieto o di misura inferiore alla minima prevista deve essere immediatamente reimpresso in acqua.

SPECIE ITTICHE	Misure minime	Periodi di divieto	
	cm	Dal	al
AGONE <i>Alosa fallax</i>	15	01/06* 05/06 01/07	31/07* 10/06 06/07
ANGUILLA <i>Anguilla anguilla</i>	40	-	-
CARPA <i>Cyprinus carpio</i>	30	05/06	25/06
CARPIONE <i>Salmo carpio</i>	30	15/11 20/06	31/01 20/08
COREGONE LAVARELLO <i>Coregonus lavaretus</i>	30	15/11	15/01
LUCCIO <i>Esox lucius</i>	40	22/02	31/03
PERSICO REALE <i>Perca fluviatilis</i>	18	15/04	15/05
TINCA <i>Tinca tinca</i>	25	05/06	25/06
TROTA Lacustre e fario <i>Salmo trutta</i>	30	15/10	15/01
GAMBERO D'ACQUA DOLCE <i>Austropotamobius pallieps italicus</i>	7	01/04	30/06

Dall'1 giugno al 31 luglio è vietata la pesca dilettantistica all'agone dalle ore 12 del lunedì alle ore 12 del martedì e dalle 12 del mercoledì alle 12 del giovedì

LAGO D'ISEO

Orari di pesca

Nel lago d'Iseo, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno. E' sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Mezzi di pesca

Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
- esclusivamente per la pesca al coregone da barca è consentito l'uso di non più di 2 canne armate con amettiera da 10 ami cadauna;
- esclusivamente per la pesca dell'alborella è consentito l'uso di una canna-lenza con o senza mulinello armata con lanzettiera con massimo di 15 lanzette vietata durante il periodo di divieto dell'alborella e con limitazione di cattura di 3 Kg complessivi di pescato per giornata;
- tirlindana o timoniera a più ami o cucchiai specialmente usata per la pesca della trota, del salmerino e del cavedano, nella misura di 1 attrezzo per pescatore con un massimo di 15 ami o cucchiaini vietata nel periodo di divieto del salmerino e della trota;
- tirlindana o timoniera a un amo o cucchiaio specialmente usata per la pesca del luccio e del persico reale con 15 cucchiaini nella misura di 1 attrezzo per pescatore vietata nel periodo di divieto del luccio e del persico reale;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 e maglia non inferiore a, montata su palo di manovra con maglie non inferiori a mm 10. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto;
- per il solo censuario di Monteisola è esteso l'uso della spaderna ai pescatori dilettanti nella misura di 1 spaderna per pescatore con non più di 50 ami di misura non superiore al n. 4 con l'obbligo dell'apposizione del contrassegno.

Pesca notturna

E' consentita la pesca notturna limitatamente all'anguilla da esercitarsi con l'uso di non più di tre canne e solo da riva.

Quantità di cattura della fauna

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e salmerini) con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo;
- b) 2 capi di luccio;
- c) 3 Kg di alborelle;
- d) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Limitazioni ai mezzi di pesca

Nelle zone sotto indicate dall'1 novembre all'ultima domenica di febbraio la pesca dilettantistica è consentita unicamente da terra con la sola canna (max 3) con o senza mulinello e con un massimo di 5 ami:

MONTEISOLA Dal porto di Peschiera Maraglio fino al porto di Carzano

MARONE Dall'albergo "La Galleria" fino all'inizio della prima galleria della strada vecchia a Vello denominata "Culumbirì"

PISOGNE Dal confine con la provincia di Bergamo fino alla località Govine davanti al Cavallo di Troia.

Nelle zone sotto indicate la pesca dilettantistica è consentita unicamente da terra con la sola canna (max 3) con o senza mulinello e con un massimo di 5 ami:

ISEO Zona denominata "Lamette" dal confine con la Riserva naturale a Sassabaneck parte est (casa Bonardi);

ISEO Lungolago compreso tra la punta ovest scogliera e la punta est dell'Ospedale civile;

MARONE Lungolago compreso tra la villa Cristina e l'imbocco della prima galleria a monte del paese

MARONE In frazione di Vello, lungolago compreso tra la località Calchera e l'inizio della galleria Colombaro;

PISOGNE Dalla Valle di Govine fino al confine con il Comune di Costa Volpino

LAGO D'ISEO			
Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
I periodi di divieto, decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del musco all'estremità della pinna caudale			
SPECIE ITTICHE	Misure minime	Periodi di divieto	
	Cm	Dal	al
ALBORELLA <i>Alburnus albolella</i>	-	20/05	20/06
AGONE <i>Alosa fallax</i>	15	15/05	15/06
ANGUILLA <i>Anguilla anguilla</i>	35	-	-
BARBO <i>Barbus plebejus</i>	25	20/05	20/06
CARPA <i>Cyprinus carpio</i>	30	01/06	30/06
CAVEDANO <i>Leuciscus cephalus</i>	25	-	-
COREGONE LAVARELLO <i>Coregonus lavaretus</i>	30	01/12	15/01
LUCCIO <i>Esox – lucius</i>	40	01/03	15/04
PERSICO REALE <i>Perca fluviatilis</i>	16	01/04	15/05
PERSICO TROTA <i>Micripterus salmoides</i>	22	01/05	15/06
PIGO <i>Rutilus pigus</i>	25	20/04	20/05
SALMERINO A. <i>Salvelinus alpinus</i>	30	01/12	20/01
TEMOLO <i>Thimallus</i>	35	15/12	30/04
TINCA <i>Tinca tinca</i>	25	01/06	30/06
TROTA <i>Salmo trutta</i> FARIO e LACUSTRE	30	01/12	20/01
TROTA <i>Salmo trutta</i> MARMORATA	40	01/12	20/01

LAGO D'IDRO

Orari di pesca

Nel lago d'Idro, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno. E' sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Mezzi di pesca

Ad eccezione delle zone nelle quali sono previste limitazioni ai mezzi di pesca, gli attrezzi di pesca dilettantistica consentiti sono:

- canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali nella misura di 3 canne-lenza per pescatore;
- tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali;
- lanzettiera con un massimo di 15 lanzette.

Nel lago d'Idro è vietato pescare con il bilancino.

Pesca notturna

E' consentita la pesca notturna all'anguilla, da esercitarsi con l'uso di non più di due canne e solo da riva.

Quantità di cattura della fauna ittica

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 del R.R. 9/2003, per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e salmerini) con il limite tassativo di: 1 capo di trota marmorata, 2 capi di temolo;
- b) 2 capi di luccio;
- c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Limitazioni ai mezzi di pesca

Nelle zone individuate ai successivi punti 1, 2 e 3, la pesca è consentita unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami, nel periodo dall'ultima domenica di febbraio alla prima domenica di ottobre di ogni anno:

- 1) Da Porto Camerelle inizio roccia a Punta Silos;
- 2) All'interno della linea congiungente punta silos-punta del molo-scivolo del ristorante "Lago";
- 3) Dallo scivolo del ristorante "Lago" al Canal di confine.

LAGO D'IDRO			
Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
I periodi di divieto decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale			
SPECIE ITTICHE	Misure minime	Periodi di divieto	
	Cm	Dal	al
ALBORELLA <i>Alburnus alburnella</i>	-	31/05 - 30/06 Solo pesca con reti	
AGONE <i>Alosa fallax</i>	15	15/05	15/06
ANGUILLA <i>Anguilla anguilla</i>	30	-	-
BARBO <i>Barbus plebejus</i>	18	20/05	20/06
CARPA <i>Cyprinus carpio</i>	30	15/05	30/06
CAVEDANO <i>Leuciscus cephalus</i>	15	-	-
COREGONE LAVARELLO <i>Coregonus lavaretus</i>	30	01/12	15/01
LUCCIO <i>Esox – lucius</i>	40	20/02	31/03
PERSICO REALE <i>Perca fluviatilis</i>	16	05/04	20/05
PERSICO TROTA <i>Micripterus salmoides</i>	22	01/05	15/06
PIGO <i>Rutilus pigus</i>	18	20/04	20/05
TINCA <i>Tinca tinca</i>	25	20/05	20/06
TROTA <i>Salmo trutta</i> FARIO e LACUSTRE	30	1^ dom. ott.	ult.dom febbr.
TROTA <i>Salmo trutta</i> MARMORATA	40	1^ dom. ott.	ult.dom febbr.

Pesca dilettantistica nelle acque di tipo B

Nelle acque di **Tipo B** la pesca ad ogni specie ittica **È VIETATA** da un'ora dopo il tramonto della **PRIMA DOMENICA DI OTTOBRE** ad un'ora prima dell'alba dell'**ULTIMA DOMENICA DI FEBBRAIO**

Orari di pesca

Nelle acque di tipo B, fermo restando il periodo annuale di divieto di pesca, la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba.

Mezzi di pesca

La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata esclusivamente con l'uso di una sola canna da pesca per pescatore con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali.

Quantità di cattura della fauna ittica

Ai sensi dell'art.3 comma 3 del R.R. 9/2003 per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni e salmerini) con il limite tassativo di:
 - 1 capo di trota marmorata
 - 2 capi di temolo
- b) 2 capi di luccio
- c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti. Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

Divieti particolari

E' vietato utilizzare o detenere larve di mosca carnaria, pasturare in qualsiasi forma, pescare dai ponti.

Pesca dilettantistica nelle acque di tipo C

Orari di pesca

Nelle acque di tipo C la pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima dell'alba, con la sola eccezione della pesca notturna consentita con le limitazioni sotto riportate.

Nelle acque di tipo C, tenuto conto dei periodi di divieto di cattura delle specie ittiche, l'attività di pesca dilettantistica può essere svolta in tutto l'arco dell'anno, ad eccezione dei seguenti tratti dove vige **il divieto di pesca dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio**:

FIUME CHIESE tra i Comuni di Vobarno e Gavardo;

LAGO DI VALVESTINO nei Comuni di Gargnano e Valvestino

Mezzi di pesca

La pesca dilettantistica è consentita con i seguenti mezzi:

- canna lenza, con o senza mulinello con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
- bilancia o bilancella di lato non superiore a m 1,5 con maglie non inferiori a mm 10, montata su palo di manovra, con utilizzo consentito solo da riva a piede asciutto;
- un utilizzo massimo di tre canne lenza occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.

Pesca notturna

E' consentita la pesca notturna limitatamente all'anguilla con l'uso di non più di due canne e solo da riva.

Quantità di cattura della fauna ittica

Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

- a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini) con il limite tassativo di:
 - 1 capo di trota marmorata
 - 2 capi di temolo
- b) 2 capi di luccio
- c) 5 Kg complessivi di pesce comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

Il limite di peso può essere superato in caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

ACQUE DI TIPO B E DI TIPO C			
Periodi di divieto e misure minime di cattura della fauna ittica			
Fermo restando il periodo annuale di divieto di pesca ad ogni specie ittica nelle acque di tipo B, i periodi di divieto di cattura della fauna ittica decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e cessano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale			
SPECIE ITTICHE	Misure minime Cm	Periodi di divieto	
		dal	al
ALBORELLA <i>Alburnus albolella</i>	-	-	-
AGONE <i>Alosa fallax</i>	15	15/05	15/06
ANGUILLA <i>Anguilla anguilla</i>	30	-	
BARBO <i>Barbus plebejus</i>	18	20/05	20/06
CARPA <i>Cyprinus carpio</i>	30	15/05	30/06
CAVEDANO <i>Leuciscus cephalus</i>	15	-	-
COREGONE LAVARELLO <i>Coregonus lavaretus</i>	30	01/12	15/01
LUCCIO <i>Esox – lucius</i>	40	20/02	31/03
PERSICO REALE <i>Perca fluviatilis</i>	16	05/04	20/05
PERSICO TROTA <i>Micripterus salmoides</i>	22	01/05	15/06
PIGO <i>Rutilus pigus</i>	18	20/04	20/05
SALMERINO A. <i>Salvelinus alpinus</i>	22	1^ dom. ott.	ultima dom. febbr
TEMOLO <i>Thimallus</i>	35	15/12	30/04
TINCA <i>Tinca tinca</i>	25	20/05	20/06
TROTA <i>Salmo trutta</i> FARIO e LACUSTRE	22	1^ dom. ott.	ultima dom. febbr
TROTA <i>Salmo trutta</i> MARMORATA	40	1^ dom. ott.	ultima dom. febbr.

Pesca dilettantistica da natante

La pesca dilettantistica può essere svolta nelle acque di tipo A da natante ancorato o in movimento; nelle acque tipo B e C può essere esercitata solo se quest'ultimo poggia con una estremità alla riva.

Durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.

Per la pesca dilettantistica da natante nel lago di Garda vedere alla pagina 8 (Pesca dilettantistica nelle acque di tipo A)

Pesca a mosca

Nei tratti individuati dalla Provincia (sotto riportati) la pesca a mosca deve essere esercitata con canna singola con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo armata con non più di tre mosche artificiali montate su amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato. E' obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.

Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Il pescatore deve essere munito di tesserino giornaliero rilasciato dalla Provincia a titolo gratuito con restituzione obbligatoria al termine dell'attività piscatoria giornaliera.

Nella provincia di Brescia sono state istituite le seguenti zone di sola pesca a mosca:

Fiume Chiese - Sabbio Chiese

Dall'isolotto a valle della frazione di Pavone fino alla località "Fornaci" per 1.340 m

Fiume Oglio - Vezza d'Oglio

Dalla località "Baita del Turista" alla località "Fontanacce Ponte d'Avena" per 1.620 m

Fiume Oglio - Incudine

Dal confine comunale con Vezza d'Oglio alla località "Salto del lupo" per 960 m

Pesca “prendi e rilascia”

Nei tratti individuati dalla Provincia (sotto riportati) è obbligatorio l'utilizzo di ami senza ardiglione o con ardiglione schiacciato.

In queste zone è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.

Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Tutte le esche

Fiume Oglio Sonico/Malonno

Dalla confluenza con il torrente Remulo a Monte per 1.000 m

Fiume Chiese/Gavardo

Dalla passerella ciclo-pedonale di Gavardo alla presa del Naviglio grande per 1.103 m

Solo artificiali

Nel tratto sotto riportato, sono vietate le esche naturali. Il pescatore deve essere munito di tesserino giornaliero rilasciato dalla Provincia a titolo gratuito con restituzione obbligatoria al termine dell'attività piscatoria giornaliera.

Fiume Chiese Gavardo/Muscoline

Dal ponte della tangenziale sino allo sbocco a valle della centrale Medeghini per 1.863 m

Licenza di pesca dilettantistica

La licenza di pesca di tipo B autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti dalla normativa regionale e la pesca subacquea nei tratti lacuali individuati dalla Provincia.

Per il rilascio della licenza di pesca di tipo B occorre presentare ai competenti uffici una domanda su apposito modulo alla quale devono essere allegate le ricevute dei versamenti a favore della Regione e della Provincia; (il versamento provinciale è comprensivo del pagamento di una marca da bollo di valore corrente) fotocopia della carta d'identità, una fotografia e 1 marche da bollo di valore corrente.

La ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale, limitatamente all'anno in corso di validità, deve essere allegata alla licenza. La medesima ha validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell'anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento. **La validità della licenza di tipo B è di dieci anni.**

Il titolare, per l'esercizio della pesca, deve provvedere ogni anno al versamento della tassa di concessione regionale non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale della licenza.

I cittadini italiani residenti all'estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

Alle persone non residenti sul territorio italiano è rilasciata la **licenza di pesca di tipo D** che autorizza all'uso di attrezzi e mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo B. E' costituita dalla ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale a favore della Regione Lombardia.

La sua validità è di tre mesi

Il permesso turistico di pesca dilettantistica, valido quindici giorni, è sostitutivo della licenza di pesca di tipo B; permette al titolare l'esercizio della pesca in tutte le acque della provincia previo versamento dell'importo di € 5 a favore della Provincia.

Esenzione licenza

I **minori di anni 13** possono esercitare la pesca in Lombardia, senza essere in possesso di licenza, con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Esenzione tassa di concessione regionale

Non è dovuta la tassa di concessione regionale per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di **età inferiore ai diciotto anni o superiore ai sessantacinque anni e ai portatori di handicap fisico** di cui all'art. 3 della L. 5.2.1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami.

Pesca subacquea

La pesca subacquea (art. 10 Regolamento Regionale 9/2003) può essere effettuata da soggetti in possesso della licenza di tipo B, solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

La pesca subacquea può essere esercitata solo ed esclusivamente nel Lago di Iseo e di Garda (con le prescrizioni previste dall'art. 8 comma 3 del Regolamento interprovinciale della pesca nel lago di Garda approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 12.6.2000 n. 22), limitatamente ai seguenti tratti:

LAGO D'ISEO

Dall'inizio della **Galleria "Colomber" in Vello** fino allo sbocco verso **Toline** dell'ultima galleria della s.s. 510 per un limite di 60 m dalla riva.

LAGO DI GARDA

Da Limone a Gargnano: dal confine con la provincia di Trento fino al porto di Gargnano per 60 m dalla riva;

Toscolano: dalla Cartiera al porto nuovo (scalo traghetti) per 60 m dalla riva;

Da S. Felice a Desenzano: dal porto di Portese fino al ponte Feltrinelli in Desenzano per 1 Km dalla riva;

Da Desenzano a Sirmione: da Villa Miramare in Desenzano fino alle Grotte di Catullo per un 1,5 Km dalla riva con una fascia di rispetto di 100 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno nel tratto da Villa Miramare fino al Porto Sirmione 2;

Sirmione: dalle Grotte di Catullo fino alla località Lugana al confine con la Provincia di Verona per 1,5 Km dalla riva con fascia di rispetto

di 200 m dalla riva e con divieto di esercizio dal 20 maggio al 20 giugno da Porto Galeazzi fino alla località Lugana.

Disposizioni per la pesca subacquea nel lago di Garda

La pesca subacquea è consentita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- è consentita ai maggiori di 18 anni in possesso di licenza di pesca, esclusivamente in apnea e con fucile subacqueo munito di arpione con non più di cinque punte;
- con un galleggiante portante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca di dimensioni conformi alle leggi vigenti per segnalare la propria presenza;
- con apposita unità di appoggio dotata di bandiera di segnalazione rossa con striscia diagonale bianca. Nei casi di immersione con partenza da riva si rispettano le modalità previste dalla normativa regionale vigente in materia di navigazione;
- entro una distanza da 50 metri dalla bandiera o dal natante di segnalazione;
- a una distanza superiore a 100 m dalle zone di protezione e di ripopolamento ittico, di protezione archeologica, dagli allevamenti ittici, dagli attrezzi fissi di pesca nonché da ogni altra zona di tutela ambientale ove già sia previsto il divieto; a una distanza superiore a 50 metri dai canneti, dalle opere portuali e dai loro accessi, dalle zone di ormeggio autorizzate dagli organi competenti, dai segnali di navigazione e dagli attrezzi di pesca segnalati da galleggianti; al di fuori delle zone ove è praticata la balneazione e della rotta delle unità di servizio pubblico di linea; al di fuori dei corridoi di lancio dello sci nautico.

E' vietato tenere il fucile subacqueo in posizione di armamento prima di entrare in acqua o in emersione; è vietato affidare il fucile subacqueo a persona di età inferiore a 18 anni.

Laghetti di pesca sportiva

Il Regolamento Regionale n. 9/2003 disciplina la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua in disponibilità privata ma comunicanti con

acque pubbliche o alimentati da acque sorgive ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento. I bacini di cui sopra assumono la denominazione di Centri Privati di Pesca (CPP) a seguito di specifica autorizzazione provinciale, previa domanda da parte di chi ha la disponibilità dei bacini.

L'esercizio della pesca nei C.P.P. può essere concesso in deroga ai periodi di divieto di pesca, alle misure minime della fauna ittica e quantità di cattura, agli orari e mezzi di pesca di cui al Regolamento Regionale n. 9/2003.

I Centri Privati di Pesca devono essere segnalati con l'apposizione di tabelle su conforme modello rilasciato dalla Provincia.

Il titolare del C.P.P. deve provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal C.P.P., debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura.

Il pesce pescato nei C.P.P. deve essere sempre asportato morto.

Elenco dei campi fissi istituiti dalla Provincia di Brescia

(con l'indicazione della gestione e delle specie ittiche di cui è autorizzata l'immissione)

<i>Corso d'acqua</i>	<i>Comune e confini del campo fisso</i>	<i>specie ittica</i>	<i>gestione</i>
Fiume CHIESE	CALVISANO : Dal ponte di Mezzane a Cascina Diga per 5260 m	Salmonidi p.bianco	FIPSAS
	GAVARDO E VILLANUOVA : Dalla presa idroelettrica di Bastone alla passerella ciclo-pedonale per 1.062 m	Salmonidi	FIPSAS
	GAVARDO : Dalla presa del Naviglio Grande al ponte sulla tangenziale per 1.716 m	Salmonidi p.bianco	FIPSAS
	VOBARNO : Dalla ferriera di Carpeneda all'inizio del bacino Enel di Carpeneda per 2.170 m	Salmonidi	FIPSAS
Torrente DEZZO	ANGOLO TERME : Dalla centrale di Mazzunno al ponte di Angolo Terme per 1.013 m	Salmonidi	FIPSAS
Torrente GRIGNA	BERZO INFERIORE : Tratto di torrente compreso tra il ponte sul Grigna e la località Salun per 1.504 m	Salmonidi	FIPSAS
	ESINE : Tratto scorrente a monte del ponte sul Grigna in località Salun sino allo sbarramento del canale per 1.830 m	Salmonidi	FIPSAS
Roggia MANERBIA	DELLO : Dalla località Murere di Sopra sino alla chiusa per 518 m	Salmonidi p.bianco	AILPS
Fiume MELLA	BOVEGNO : Dal ponte San Rocco al ponte di Aiale per 2.656 m	Salmonidi	FIPSAS
	COLLIO : Dalla confluenza del Torrente Bavorgo con il Fiume Mella fino alla Miniera "Tassara" per 1.545 m	Salmonidi	FIPSAS
	GARDONE VALTROMPIA : Dal Ponte Romano di Inzino alla località Corone per 2.514 m	Salmonidi	FIPSAS
	MANERBIO : Da cascina Boschi fino al ponte della ferrovia BS-CR per 1.791 m	Salmonidi p.bianco	FIPSAS
	MARCHENO : Dal ponte di Lusine al ponte di Marcheno per 1.409 m.	Salmonidi	ARCIPESCA

	PEZZAZE : Dall'inizio del prato di Cascina Camerle di Aiale, fino alla presa d'acqua della Redaelli in Ponte Forni per 1.757 m	Salmonidi	FIPSAS
	TAVERNOLE E MARCHENO : Dal ponte di Pile fino alla presa Beretta in località Biogno per 1.695 m	Salmonidi	ARCIPESCA

Corso d'acqua	Comune e Confini del campo fisso	specie ittica	Gestione
Fiume OGLIO	BRENO E MALEGGNO : Dalla passerella che porta in località Calamet in Breno fino allo sbocco del Torrente Lamico in Malegno per 2.323 m	Salmonidi	AILPS
	CETO : Tratto di fiume che scorre dalla confluenza con il Torrente Pallobbia al ponte di Ono S. Pietro per 1.920 m	Salmonidi	AILPS
	DARFO BOARIO TERME : Dal ponte della superstrada in località Montecchio fino al confine con Bergamo in località Bessimo al limite sud del muro di cinta della "Beton Camuna" per 6.097 m	Salmonidi	FIPSAS
	EDOLO : Tratto di fiume che scorre dalla località briglia Festa alla località Ponte Nuovo per 1.452 m	Salmonidi	FIPSAS
	MALONNO : Dalla confluenza del rio di Malonno alla confluenza con il torrente Remulo per 2300 m	Salmonidi	AILPS
	PALAZZOLO : Dallo scarico della Italcementi (centro paese dietro il piazzale AGIP) fino alla presa d'acqua della Roggia Castrina per 725 m	Salmonidi p.bianco	FIPSAS
	PIANCOGNO ED ESINE : Dalla località Ca' di Boter – foce del torrente Grigna alla località Saletti al confine con il Comune di Darfo B.T. per 1.982 m	Salmonidi	AILPS
	RUDIANO : Da cascina Maglio fino alla lanca (compresa) della Cascina Pescatori per 2.500 m	Salmonidi p.bianco	AILPS
Vaso POLA	MAIRANO : Dal canalone Boschina al Ponte Nuovo per 818 m	Salmonidi p.bianco	AILPS
Torrente VRENDA	SABBIO CHIESE : Tratto di torrente compreso tra la località Stalle Lunghe e la località Fornaci per 2.630 m	Salmonidi	ITALPESCA

LEGENDA

- Acque di tipo A
- Acque di tipo B
- Acque di tipo C
- Confini comunali



Provvedimenti in materia di tutela ambientale ed ecologica (L.R. 27.7.1977 N. 33)

ANFIBI E MOLLUSCHI (art. 14)

Durante l'intero arco dell'anno la raccolta o distruzione di uova e la cattura od uccisione di girini di tutte le specie di anfibi sono vietate.

Dal 1° febbraio al 30 giugno è vietata la cattura di tutte le specie di anfibi del genere Rana.

Dal 1° marzo al 30 settembre è vietata la cattura di tutte le specie di molluschi del genere Helix.

Nel restante periodo dell'anno la cattura di rane adulte e di lumache è consentita per una quantità giornaliera non superiore a due chilogrammi per persona.

La cattura di rane e di lumache non è ammessa durante la notte da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.

La cattura, il trasporto ed il commercio di rospi del genere Bufo sono vietati.

GAMBERI (art. 15)

La cattura, il trasporto ed il commercio di gamberi d'acqua dolce (*Astacus fluviatilis*) sono vietati.

istituite dalla Provincia di Brescia

<i>Comune</i>	<i>Corso d'acqua</i>	<i>Lunghezza m</i>
CAPRIOLO	Canale centrale NK	514
CEDEGOLO	Fiume Oglio	422
CETO	Fiume Oglio	820
DARFO BOARIO TERME	Fiume Oglio	2.028
EDOLO	Torrente Ogliolo	1.378
ESINE	Fiume Oglio	250
MARCHENO	Fiume Mella	288
SONICO	Fiume Oglio	250
TAVERNOLE SM	Fiume Mella	682
TEMU'	Fiume Oglio	361
VEZZA D'OGGIO	Fiume Oglio	527
VESTONE	Fiume Chiese	799

Elenco delle zone di ripopolamento e cattura istituite dalla Provincia di Brescia

<i>Comune</i>	<i>Corso d'acqua</i>	<i>Lunghezza m</i>
BAGOLINO	Torrente Melga	592
BAGOLINO	Torrente Sace	1.190
BRENO	Sorgente 3 Gaver Sorgente 4 Gaver	146 194
CASTO	Torrente Nozza	871
CASTO-LODRINO	Torrente Vrenda	3.092
COLLIO	Torrente Bavorgo	635
DARFO B.T.	Torrente Fossatino	467
DARFO B.T.	Torrente Ogliolo	941
DARFO B.T.	Torrente Re	424
INCUDINE	Torrente Davenino	655
MALEGNO-OSSIMO	Valle dell'Inferno	2.052
MALONNO	Torrente Ogliolo	680
MONNO-INCUDINE	Valle di Grom	3.157
MONTICELLI-BRUSATI	Seriola Molini	1.266
PERTICA ALTA	Torrente Re	511
PONTE DI LEGNO	Val Seria	4.062
PRESTINE	Torrente Degna	620
SABBIO C.-PROVAGLIO V.S.	Torrente Trinolo	3.262
SELLERO	Torrente Re	747
SONICO	Torrente Remulo	670
TEMU'	Torrente Fiumeclo	298
TREMOSINE	Torrente Bondo	1.104
VALVESTINO	Torrente Toscolano	1.935
VESTONE-BIONE	Valle di Meme	715
VOBARNO	Torrente Agna	1.755

Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI ED ORGANIZZATIVE

**Articolo 1
(Principi e finalità)**

1. La fauna ittica, ed in particolare quella autoctona vivente nelle acque interne del territorio regionale, è tutelata nell'interesse della comunità e della qualità dell'ambiente.
2. Allo scopo di adempiere alle finalità di cui al comma 1, la Regione persegue la salvaguardia delle acque interne dalle alterazioni ambientali e disciplina l'attività piscatoria nel rispetto dell'equilibrio biologico ed ai fini della tutela e dell'incremento naturale della fauna ittica autoctona, in conformità alla normativa vigente in materia di tutela delle acque ed alla programmazione e pianificazione regionale in ambito territoriale ed ambientale.
3. La Regione promuove e favorisce la ricerca, la sperimentazione, nonché l'acquacoltura finalizzate alla gestione della pesca ed al ripopolamento delle acque.
4. La Regione promuove, con la collaborazione delle province, dei parchi regionali, delle scuole, delle associazioni culturali, naturalistiche e piscatorie, la conoscenza della fauna ittica, dell'ambiente e la loro tutela anche mediante attività di divulgazione, corsi di formazione e di aggiornamento, manifestazioni culturali, sociali e di solidarietà.
5. L'attività piscatoria nelle acque pubbliche della Regione è disciplinata dalla presente legge, salvo quanto disposto in materia dalla legge 22 novembre 1988, n. 530 (Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per la pesca nelle acque italo-svizzere firmata a Roma il 19 marzo 1986).

**Articolo 2
(Funzioni amministrative)**

1. Alla Regione competono le funzioni e i compiti concernenti i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, la formulazione degli indirizzi programmatici in campo ittico, il coordinamento delle funzioni conferite e la relativa vigilanza, nonché quanto previsto dalla normativa sul riordino delle competenze regionali e il conferimento di funzioni in materia di agricoltura.
2. Le province esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge, ivi comprese quelle concernenti la pesca nelle acque di bonifica e nei corpi idrici all'interno delle aree regionali protette, ad esclusione delle funzioni espressamente riservate ad organi regionali e di quelle che richiedono accordi con altre regioni.
3. Le funzioni amministrative relative ad acque di interesse interprovinciale vengono esercitate da tutte le province interessate, sentita la Regione, al fine di garantire una comune gestione della pesca.
4. Le province possono adottare regolamenti finalizzati alla gestione di corpi idrici classificati ai fini della pesca per il raggiungimento delle finalità del piano ittico provinciale.

5. In caso di inosservanza da parte della provincia dei termini per l'adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge, la Regione, previa diffida a provvedere entro un congruo termine, adotta i provvedimenti sostitutivi.

Articolo 3 **(Diritti esclusivi di pesca)**

1. Le province esercitano le funzioni amministrative concernenti i diritti esclusivi di pesca e ne effettuano la ricognizione.
2. Il diritto esclusivo di pesca è gestito dal proprietario o dal concessionario in base a quanto disposto dalla presente legge, nell'interesse della comunità.
3. Il programma delle opere ittiogeniche, da effettuarsi nel corso dell'anno successivo, è comunicato alla provincia competente per territorio entro il 31 agosto e si intende approvato in caso di mancato diniego entro il 31 ottobre successivo.
4. In caso di mancata presentazione del programma delle opere ittiogeniche, la provincia elabora un programma sostitutivo congruente con i programmi presentati negli ultimi tre anni e ne affida l'esecuzione al concessionario o proprietario del diritto esclusivo, al quale competono gli oneri economici della redazione del programma sostitutivo.
5. La provincia, sentita la consulta provinciale della pesca prevista dall'articolo 5, comma 10, espropria, ai sensi delle vigenti leggi e salvo indennizzo, i diritti esclusivi di pesca comunque denominati e costituiti, anche in caso di mancata esecuzione dei programmi approvati ai sensi dei commi 3 e 4.
6. L'indennità di esproprio è determinata dalla provincia nel rispetto delle disposizioni vigenti, in proporzione alle tasse pagate dall'espropriando nell'ultimo decennio sul diritto e per l'esercizio di esso.
7. La provincia può altresì stipulare convenzioni con i titolari dei diritti esclusivi di pesca, al fine di liberalizzarne l'esercizio.
8. Per l'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 le province utilizzano il personale delle precedenti gestioni che ne faccia domanda entro novanta giorni dall'avvenuto esproprio e risulti in servizio, da almeno un anno, alla data d'avvio dello stesso procedimento di esproprio.
9. La gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, è normata nel regolamento di cui all'articolo 20, comma 3

Articolo 4 **(Concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura, e gestioni particolari della pesca)**

1. La provincia, per favorire la pescosità delle acque o la produzione ittica, può rilasciare a soggetti pubblici o privati, singoli o associati, concessioni a scopo di piscicoltura o acquacoltura.
2. La provincia, allo scopo di attuare particolari gestioni della pesca previste dal piano ittico provinciale e nel rispetto della carta ittica provinciale, può affidare, qualora ne facciano richiesta, a comuni, comunità montane o ad associazioni qualificate di pescatori dilettanti e professionisti, preferibilmente consorziate, la gestione di tratti di corpi idrici classificati ai fini della pesca.
3. La concessione è rilasciata per una durata non superiore ad anni dieci ed è rinnovabile.
4. Al concessionario, o a persone da lui autorizzate, è consentito prelevare fauna ittica a scopo di vendita o di ripopolamento di altre acque dello stesso bacino imbrifero.
5. Le concessioni a scopo di piscicoltura e acquacoltura in atto all'entrata in vigore della presente legge possono essere rinnovate qualora non contrastino con le previsioni dei piani

ittici provinciali di cui all'articolo 8, comma 6; in caso di mancato rinnovo tali concessioni decadono di diritto.

6. Nel rilascio delle concessioni è data priorità per le acque classificate, ai sensi dell'articolo 7, di tipo A ai pescatori di professione associati; per le acque diversamente classificate è data priorità alle associazioni di pescatori dilettanti, che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

7. Gli enti elencati al comma 2, al fine di esercitare la gestione della pesca, potranno affidarsi alle associazioni di pescatori dilettanti che siano in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

Articolo 5

(Consulta regionale e consulte provinciali della pesca)

1. E' istituita la consulta regionale della pesca, che ha il compito di formulare proposte e di esprimere pareri:

a) sulla legislazione regionale in materia di pesca;

b) sulla proposta di indirizzi di pianificazione regionale che abbiano attinenza con la gestione della fauna ittica;

c) sui programmi di aggiornamento del personale tecnico e di informazione, finalizzati alla conoscenza delle specie ittiche presenti ed alle conseguenti attività gestionali;

d) su ogni altro argomento sottoposto dagli organi regionali.

2. La consulta regionale della pesca esprime pareri in tempi determinati dal regolamento interno e comunque non inferiori a trenta giorni.

3. La consulta regionale della pesca ha sede presso la giunta regionale ed è composta:

a) dall'assessore regionale competente o da un suo delegato, che la presiede;

b) da quattro assessori provinciali designati dall'Unione province lombarde (U.P.L.);

c) dal dirigente regionale competente;

d) da un funzionario della direzione generale regionale competente con funzioni di segretario;

e) da sei rappresentanti dei pescatori dilettanti, di cui tre designati dall'associazione maggiormente rappresentativa a livello regionale e tre dalle altre associazioni più rappresentative a livello regionale;

f) da quattro rappresentanti dei pescatori di professione, uno per ogni lago, designati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale;

g) da un rappresentante designato dalle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale;

h) da un rappresentante degli acquacoltori, designato dall'associazione di categoria maggiormente rappresentativa a livello regionale;

i) da un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

4. Ai lavori della consulta regionale della pesca possono partecipare, senza diritto di voto, un rappresentante per ogni associazione di pesca dilettantistica in possesso della qualifica di cui all'articolo 6 e un rappresentante dell'Unione regionale delle bonifiche.

5. I componenti della consulta regionale sono nominati con decreto del Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato. La consulta rimane in carica per la durata della legislatura in cui viene costituita. Per la partecipazione alle sedute della consulta vengono riconosciuti ai componenti della stessa i compensi previsti dalle disposizioni regionali.

6. Le associazioni a carattere regionale di cui al comma 3, lettera e), devono essere in possesso della qualifica di cui all'articolo 6.

7. Non può far parte della consulta regionale e ne decade colui nei cui confronti siano state accertate violazioni alle disposizioni vigenti in materia di pesca.

8. Le designazioni di cui al comma 3, lettere e), f), g) e h) devono pervenire alla direzione generale regionale competente entro trenta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della giunta o l'assessore competente per materia se delegato, provvede comunque alle nomine, tenuto conto delle designazioni pervenute.

9. Ogniquale sia ritenuto utile, il Presidente della consulta regionale potrà far partecipare ai lavori, senza diritto di voto, rappresentanti dei comuni, delle comunità montane territorialmente competenti e delle direzioni generali della giunta regionale direttamente coinvolte, nonché di associazioni e istituzioni a carattere nazionale o regionale interessate ai problemi della gestione della fauna ittica e della pesca.

10. Le province provvedono alla costituzione di consulte provinciali della pesca. Nella composizione di tali organismi tecnico-consultivi è assicurata la rappresentanza delle associazioni di pesca dilettantistica, di pesca professionale, dei piscicoltori, dell'associazionismo ambientalista e di un esperto in materia ittica con funzioni di consulente scientifico.

Articolo 6

(Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate)

1. Sono qualificate dalla Regione, su loro richiesta, le associazioni di pescatori dilettanti operanti sul territorio regionale che:

a) siano costituite mediante atto pubblico, o scrittura privata registrata;

b) abbiano un minimo di quattromila soci residenti in Lombardia o duemila soci residenti in almeno sei province lombarde con almeno duecento soci per provincia che, in entrambi i casi, siano in possesso della licenza di cui all'articolo 16, nonché abbiano versato il tributo regionale annuale;

c) garantiscano un'adeguata pubblicità al bilancio;

d) perseguano i seguenti scopi:

1) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;

2) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la coscienza ecologica in relazione alla difesa della fauna ittica e dell'integrità dell'ambiente naturale;

3) collaborare con la Regione e le province ai fini di una reale partecipazione dei pescatori alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 8;

4) promuovere iniziative di pesca dilettantistica e disporre di volontari che collaborino alle funzioni di vigilanza ittica;

5) collaborare con le province alle attività di gestione delle acque;

6) collaborare con i parchi regionali alle attività di divulgazione, formazione e aggiornamento.

2. La qualificazione di cui al comma 1 è attribuita con decreto del Presidente della giunta o dell'assessore competente per materia se delegato, e revocata qualora vengano meno i requisiti di cui al medesimo comma 1.

TITOLO II PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DELL'ITTIOFAUNA

Articolo 7

(Classificazione delle acque. Acque pubbliche in disponibilità privata)

1. Ai fini della pesca le acque del territorio regionale sono classificate in acque di tipo A, B, C e acque pubbliche in disponibilità privata.
2. Le acque dei grandi corpi idrici con caratteristiche biologico-ittigeniche che presentano una popolazione ittica durevole ed abbondante o che rappresentano prevalentemente una risorsa economica per la pesca, sono classificate di tipo A.
3. Le acque che, per le loro caratteristiche fisico-chimiche, sono principalmente e naturalmente popolate da specie ittiche salmonicole, sono classificate di tipo B.
4. Le acque che presentano un popolamento ittico prevalente di specie ciprinicole o comunque diverse dai salmonidi sono classificate di tipo C.
5. Laghetti, cave e specchi d'acqua, situati all'interno di aree di proprietà privata sono denominati acque pubbliche in disponibilità privata.
6. Nelle acque di tipo A, B, C e nelle acque denominate acque pubbliche in disponibilità privata è consentita la pesca dilettantistica.
7. La pesca professionale è consentita nelle acque di tipo A e C con i mezzi e secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
8. Le province provvedono, secondo quanto previsto dal presente articolo, alla classificazione delle acque di tipo A, B e C interamente ubicate nel proprio territorio.
9. Entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge tutte le province interessate provvedono, attraverso specifici accordi, alla classificazione delle acque interprovinciali di tipo A, B e C; decorso, senza accordo, tale termine la Regione provvede con proprio atto, anche sulla base degli elementi e delle indicazioni fornite dalle medesime province.
10. La classificazione delle acque di cui ai commi 8 e 9 è trasmessa, entro trenta giorni dall'approvazione, dalle province alla Regione.
11. La disciplina delle acque pubbliche in disponibilità privata è determinata dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
12. La giunta regionale classifica le acque e disciplina le modalità e i tempi di pesca nei bacini idrografici che ricadono in parte nel territorio di altre regioni, d'intesa con la regione confinante e sentita la provincia interessata.

Articolo 8

(Carta regionale delle vocazioni ittiche e documento tecnico regionale per la gestione ittica. Piani ittici provinciali e carta provinciale delle vocazioni ittiche).

1. La giunta regionale, sentita la consulta regionale della pesca di cui all'articolo 5, adotta entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il documento tecnico regionale per la gestione ittica e la carta regionale delle vocazioni ittiche contenenti le indicazioni operative e le principali prescrizioni per la tutela e l'incremento dell'ittiofauna.
2. La carta regionale delle vocazioni ittiche contiene:
 - a) l'individuazione dei principali corpi idrici;
 - b) le zone di tutela e ripopolamento per le specie ittiche autoctone di maggior importanza faunistica ed alieutica;
 - c) le vocazioni ittigeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, attuali e potenziali.

3. Le previsioni del documento tecnico regionale per la gestione ittica comprendono:

- a) le finalità principali relative alla gestione e al governo della pesca;
- b) l'indicazione della tipologia degli interventi da effettuarsi per il recupero delle acque ai fini della tutela e dell'incremento dell'ittiofauna;
- c) l'elenco delle specie ittiche presenti nei corpi idrici della regione, distinte in autoctone ed alloctone, con l'indicazione, per queste ultime, di quelle ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene;
- d) i tempi di attuazione delle prescrizioni e degli interventi;
- e) l'indicazione dei finanziamenti necessari per la gestione dei piani ed i criteri di ripartizione dei fondi tra le province.

4. Il documento tecnico regionale per la gestione ittica è verificato ed aggiornato almeno ogni cinque anni tenendo conto degli aggiornamenti dei piani ittici provinciali di cui al comma 6, ed alle indicazioni del piano di tutela delle acque, previsto dalla vigente normativa in materia.

5. Le province predispongono, sentita la consulta provinciale della pesca ed in base ai contenuti del documento tecnico regionale per la gestione ittica, entro novanta giorni dall'adozione del documento tecnico regionale di cui al comma 1, un piano ed una carta provinciale delle vocazioni ittiche.

6. Il piano ittico provinciale prevede come contenuto necessario:

- a) l'indicazione, a fini ricognitivi, delle acque interessate da diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 3, da diritti demaniali esclusivi di pesca, da usi civici, ovvero da altri vincoli di riserva di pesca di qualsiasi natura;
- b) le eventuali espropriazioni e le convenzioni inerenti a diritti esclusivi di pesca di cui all'articolo 3;
- c) l'utilizzazione dei diritti demaniali esclusivi di pesca;
- d) le concessioni in atto di piscicoltura e acquacoltura;
- e) le zone, costituite o da costituire, destinate alla protezione, al ripopolamento e alla tutela ittica, nonché la durata della destinazione;
- f) i tratti di acque, classificate ai fini della pesca, nei quali si possono svolgere gare e manifestazioni di pesca;
- g) le particolari regolamentazioni di tratti di corpi d'acqua che permettono il raggiungimento di finalità di miglioramento, incremento o difesa della fauna ittica nonché di un coordinato svolgimento della pesca professionale e del controllo del prelievo;
- h) i ripopolamenti di fauna ittica che nelle acque di competenza devono essere effettuati periodicamente con specie autoctone; la provincia in casi specifici e in particolari ambienti, secondo quanto previsto dalla propria carta ittica, sentita la consulta provinciale della pesca, può effettuare ripopolamenti con le specie alloctone ammissibili di cui al comma 3, lettera c);
- i) i tratti di acque ove inibire o limitare la navigazione a motore;
- l) i tratti lacuali nei quali può essere consentita la pesca subacquea;
- m) i tratti di acque ove si svolge in via esclusiva la pesca a mosca, con coda di topo e con la tecnica "prendi e rilascia";
- n) l'organizzazione della vigilanza a tempo pieno per la pesca;
- o) la previsione su base triennale dei mezzi finanziari necessari per la gestione del piano provinciale.

7. La carta provinciale delle vocazioni ittiche comprende:

- a) l'individuazione in scala 1:50.000 dei corpi idrici nell'ambito provinciale, con l'indicazione della lunghezza, larghezza e portata d'acqua;
- b) le vocazioni ittogeniche delle acque in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche e biologiche attuali e potenziali con l'indicazione, per le acque di tipo A e B, della consistenza della fauna ittica.

Articolo 9

(Interventi di salvaguardia e valorizzazione dell'ittiofauna. Esercizio della pesca all'interno delle aree regionali protette)

1. La salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di rilevanza faunistica per l'attività alieutica professionale sono attuate anche tramite la previsione di specifiche zone di ripopolamento naturale, di protezione e di tutela ittica.
2. Le zone di protezione e ripopolamento ittico naturale di cui all'articolo 8, comma 6, lettera e), individuano tratti di acque nelle quali la pesca è vietata per tutta la durata della loro specifica destinazione e possono essere dotate di opere particolari per la produzione naturale di fauna ittica. In queste zone sono ammesse catture esclusivamente ad opera della provincia al fine di ripopolare altre acque di propria competenza e di contenere eventuali specie interferenti con quelle di preminente interesse gestionale.
3. Le zone di tutela ittica previste dall'articolo 8, comma 6, lettera e) sono costituite da tratti di acque opportunamente individuate, al fine di salvaguardare e incrementare, anche tramite la realizzazione di opere destinate alla valorizzazione ed al miglioramento degli ambienti acquatici, le specie di rilevanza ittiofaunistica per periodi limitati. In tali zone le province possono autorizzare la pesca unicamente da terra con una sola canna con o senza mulinello e con un massimo di tre ami.
4. Le province, in casi di urgente necessità, possono istituire provvisoriamente zone di sola protezione e tutela ittica anche al di fuori delle previsioni dei piani ittici provinciali di cui all'articolo 8, comma 6.
5. Al fine di evitare danni all'ittiofauna ed all'ambiente in cui vive, la pesca può essere vietata o limitata per periodi e località determinati con decreto del direttore generale regionale competente. In casi di eccezionale gravità ed urgenza i predetti limiti e divieti di pesca nelle acque di competenza provinciale sono disposti dalla provincia medesima con provvedimento da comunicarsi immediatamente alla regione.
6. La provincia al fine di proteggere una determinata specie ittica o di tutelare una zona di pesca, può consentire l'esercizio della pesca dilettantistica esclusivamente con esche artificiali munite di singolo amo privo di ardiglione o con lo stesso schiacciato.
7. La provincia, ai fini della tutela delle specie ittiche autoctone interviene con azioni mirate atte a contenere le specie animali predatrici dell'ittiofauna nel caso queste provochino danni all'equilibrio biologico del popolamento ittico.
8. La pesca all'interno delle aree regionali protette è disciplinata nel rispetto delle indicazioni dettate dalla presente legge e dei suoi strumenti attuativi; la provincia, competente per territorio, esercita le funzioni amministrative necessarie all'attuazione dei predetti indirizzi, disponendo anche divieti o limitazioni particolari all'esercizio della pesca, allo scopo di conservare l'ambiente delle aree regionali protette o di loro zone particolari o di riequilibrare le comunità ittiche delle acque ricomprese nelle stesse aree regionali protette, in coerenza con le finalità di protezione, conservazione e valorizzazione del patrimonio ittico autoctono e di riqualificazione degli ambienti acquatici espresse dagli atti programmatori propri degli enti gestori delle aree protette.

Articolo 10

(Pesca nelle acque di tipo B e periodi di divieto)

1. La pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico sono disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

Articolo 11

(Ripopolamenti ittici)

1. I ripopolamenti ittici hanno lo scopo di migliorare, ricostruire e potenziare il patrimonio ittico nelle acque della regione.
2. La provincia entro il 31 dicembre di ogni anno approva il programma per i ripopolamenti ittici da attuarsi nei dodici mesi successivi.
3. La provincia dispone, in deroga ai tempi di divieto previsti dal regolamento di cui all'articolo 10, la cattura di esemplari delle specie ittiche presenti nelle acque di propria competenza, necessari per la riproduzione artificiale a scopo di ripopolamento.
4. La provincia, previa comunicazione alla Regione, può autorizzare, allo scopo di riequilibrare la presenza di specie ittiche in determinati corpi idrici, la cattura di talune specie e la loro immissione in altre acque.
5. E' vietato a chiunque immettere nelle acque fauna ittica senza l'autorizzazione della provincia competente per territorio.
6. Le modalità d'uso della pesca con elettrostorditore e di altri attrezzi necessari per la cattura della fauna ittica sono determinate:
 - a) dalla provincia per le attività di cui ai commi 3 e 4, nonchè per le attività di censimento qualitativo e quantitativo finalizzato alla predisposizione e all'aggiornamento della carta ittica provinciale e per eventuali recuperi dell'ittiofauna durante le asciutte;
 - b) dalla Regione per gli interventi a scopo di ricerca scientifica e di sperimentazione e per tutti gli altri usi non previsti alla lettera a).

Articolo 12

(Derivazioni di acque in concessione e interventi sui corpi idrici)

1. Le Amministrazioni che rilasciano le concessioni di derivazioni d'acqua provvedono ad inserire nei disciplinari disposizioni per la tutela della fauna ittica e a prevedere il rilascio continuo di una quantità d'acqua sufficiente a garantire, anche nei periodi di magra, la sopravvivenza e la risalita dell'ittiofauna, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio atto, sentita la commissione consiliare competente per materia, stabilisce le disposizioni per la tutela della fauna ittica di cui al comma 1, in particolare relativamente:
 - a) agli oneri a carico del concessionario per l'immissione annuale di specie ittiche;
 - b) alle modalità di realizzazione di strutture idonee a consentire la risalita dei pesci ed alle cautele da adottarsi nei punti di presa;
 - c) alle modalità di scarico delle acque di lavaggio degli impianti di estrazione e frantumazione;
 - d) ai criteri per la definizione dei deflussi idrici ecologicamente compatibili con la tutela della fauna ittica.
3. L'amministrazione concedente trasmette agli uffici provinciali competenti in materia di pesca copia delle concessioni e dei disciplinari. Tali uffici provinciali, in caso di inosservanza da parte del concessionario delle prescrizioni a tutela della fauna ittica, richiedono all'amministrazione concedente di applicare, previa diffida, le sanzioni previste dalle leggi e, in caso di reiterate violazioni, di provvedere alla revoca della concessione ai sensi della normativa vigente.
4. Quanto previsto ai commi 1, 2 e 3 si applica anche in caso di rinnovo della concessione ovvero di interventi di manutenzione straordinaria che comportino significativi lavori sull'opera di sbarramento.

5. Chi intende svuotare o interrompere corsi d'acqua o bacini che non siano soggetti ad asciutte per cause naturali, compresi quelli privati in comunicazione con acque pubbliche, è obbligato, salvo quanto previsto dal comma 8, a darne comunicazione alla provincia competente per territorio almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori.
6. La provincia, entro la data di inizio dei lavori, impartisce all'interessato le prescrizioni a salvaguardia del patrimonio ittico e dispone gli adempimenti da eseguirsi a spese dello stesso per il successivo ripopolamento ittico del corpo posto in asciutta.
7. Nei tratti dei corsi d'acqua e dei bacini posti in asciutta completa, la pesca è proibita; la fauna ittica eventualmente rimasta dev'essere recuperata ed immessa in acque pubbliche a spese di chi effettua il prosciugamento e sotto il controllo del personale incaricato dalla provincia interessata.
8. Nei casi d'urgenza, determinati da calamità naturali o da guasti alle opere che possano provocare gravi danni, il titolare della concessione costretto ad interrompere i corsi d'acqua o bacini deve darne immediatamente comunicazione alla provincia competente per territorio.
9. Le norme del presente articolo non si applicano ai canali, ai bacini artificiali creati a scopo irriguo su corsi d'acqua naturali ed ai canali di derivazione idrica per gli impianti di acquacoltura.

Articolo 13

(Modalità e disposizioni per l'esercizio della pesca)

1. Le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata sono disciplinate dalla giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.
2. La fauna ittica appartiene a chi, nel rispetto della presente legge, l'abbia catturata; il pescatore che si appresti alla cattura o al recupero della fauna ittica non deve essere disturbato da parte di terzi fino a quando non abbia ultimato o palesemente abbandonato tale operazione.

TITOLO III CONTRIBUTI REGIONALI E LICENZE

Articolo 14

(Aiuti alla pesca professionale)

1. La Regione può attivare, nel rispetto della normativa comunitaria in materia, aiuti ai pescatori professionisti, singoli ed associati, per le seguenti tipologie di intervento:

- a) ammodernamento dei mezzi adibiti alla pesca professionale;
- b) miglioramento dell'efficienza delle strutture produttive adibite alla pesca nelle acque interne;
- c) acquisto di celle frigorifere per l'immagazzinaggio e vendita diretta di prodotti ittici;
- d) sistemazione e miglioramento degli impianti di cattura e di stabulazione in stagni ed in altri bacini idonei, anche mediante impianto di peschiere e di vivai fissi o mobili, nonché di vasche attrezzate con apparecchi di ossigenazione per la conservazione e la distribuzione del pesce vivo;
- e) acquisto di automezzi per il trasporto del pescato muniti di refrigeratori con vasche munite di apparecchi di ossigenazione per la conservazione del pesce vivo;
- f) realizzazione di nuovi impianti e ampliamenti o miglioramenti di impianti esistenti per la produzione di materiale ittico per il ripopolamento delle acque.

2. I criteri e le procedure di concessione degli aiuti sono definiti annualmente con deliberazione della giunta regionale; in fase di prima attuazione della presente legge entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa.

Articolo 15

(Contributi alle associazioni di pescatori dilettanti)

1. Le province, previa presentazione di appositi programmi di intervento, possono concedere contributi alle associazioni dei pescatori dilettanti qualificate.

2. I contributi sono assegnati con priorità ai programmi che prevedono:

- a) interventi di riqualificazione degli ambienti acquatici;
- b) strutture per la produzione di ittiofauna da ripopolamento;
- c) ripopolamenti conformi ai programmi di gestione delle specie ittiche tutelate;
- d) spese correnti per l'esercizio della vigilanza sulle acque di interesse ittico.

Articolo 16

(Licenze)

1. L'esercizio della pesca nelle acque della Regione, ad eccezione di quelle denominate acque pubbliche in disponibilità privata, è subordinato al possesso di apposita licenza.

1 bis. Non è dovuta la tassa di concessione regionale, di cui al numero d'ordine 18, tipo B e C, della tariffa approvata con d.lgs. 22 giugno 1991 n. 230, per la licenza per l'esercizio della pesca dilettantistica rilasciata a cittadini residenti nel territorio italiano di età inferiore ai 18 anni o superiore ai 65 anni e ai portatori di handicap fisico, di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e successive modificazioni e integrazioni, che esercitino la pesca con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami. Dalla data della sua entrata in vigore, ai fini della classificazione del tipo di licenza, si tiene conto del regolamento regionale previsto dall'articolo 20, comma 3, della presente legge¹

2. La giunta regionale disciplina i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse con il regolamento di cui all'articolo 20, comma 3.

¹ Comma introdotto dalla con L.R. 18.6.2003 n. 8

TITOLO IV
DIVIETI E APPLICAZIONI DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Articolo 17

(Divieti)

1. E' vietato:

- a) usare la dinamite o altro materiale esplosivo, nonché la corrente elettrica per uccidere o stordire la fauna ittica;
- b) gettare o infondere nelle acque sostanze atte ad intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica;
- c) collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi o torrenti o canali ed altri corpi idrici, occupando più di un terzo della larghezza del bacino;
- d) usare il guadino, salvo che come mezzo ausiliario per il recupero del pesce già allamato;
- e) pescare a strappo in modo da catturare il pesce in parti diverse dall'apparato boccale;
- f) pescare con le mani;
- g) pescare prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili, ammassi di pietra, terrapieni, arginelli, chiuse ed impianti simili, o smuovendo il fondo delle acque, ovvero impiegando altri sistemi non previsti dalla presente legge;
- h) pescare durante l'asciutta completa, salvo il recupero del materiale ittico per la reimmissione in altre acque pubbliche sotto il controllo della provincia;
- i) pasturare con l'uso del sangue solido e liquido o con l'uso di sostanze chimiche;
- l) usare il sangue solido come esca;
- m) utilizzare la larva di mosca carnaria, sia come pastura che come esca, nonché pasturare in qualsiasi forma nelle acque di tipo B; per la pesca nelle altre acque è vietato detenere, per la pastura e come esca, un quantitativo superiore a cinquecento grammi di larva di mosca carnaria;
- n) usare fonti luminose durante l'esercizio della pesca, con eccezione della lampara quale sussidio alla pesca con una fiocina, laddove consentita;
- o) pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio;
- p) collocare nelle acque reti o altri attrezzi di pesca, ad esclusione della lenza, con o senza mulinello, ad una distanza minore di quaranta metri dalle strutture per la risalita dell'ittiofauna, dalle opere idrauliche trasversali, dalle centrali idroelettriche e dai loro sbocchi nei canali, dalle cascate e dai ponti;
- q) abbandonare esche, pesce o rifiuti a terra, lungo i corsi e gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze;
- r) usare attrezzature radenti il fondo nelle acque di tipo B e C durante il periodo di divieto di pesca alle trote e al temolo;
- s) manovrare paratie a scopo di pesca;
- t) detenere esche e pasture sul luogo di pesca, ove ne sia vietato l'uso;
- u) esercitare la pesca subacquea con l'ausilio di fonte luminosa.

2. Altri divieti particolari possono essere disposti dalle province, anche per periodi limitati, sentita la direzione generale regionale competente.

Articolo 18

(Sanzioni amministrative e altre disposizioni in merito)

1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da L. 40.000 a L. 120.000 per chiunque eserciti la pesca con licenza scaduta o senza essere munito del tesserino segna pesci, ove previsto dal regolamento di cui all'articolo 10;

b) sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 1.200.000 per chiunque eserciti la pesca usando attrezzi e mezzi non consentiti;

c) sanzione amministrativa da L. 2.000.000 a L. 12.000.000 per chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui all'articolo 12. La medesima sanzione si applica per chi non rispetta le disposizioni previste dai regolamenti, di cui agli artt. 10 e 13, per la tutela degli storioni autoctoni;

d) sanzione amministrativa da lire 3.000.000 a L. 15.000.000 per chiunque violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b); qualora a seguito dell'attività vietata prevista dalla disposizione di cui alla predetta lettera b) si verifichi moria di pesce o di altra fauna acquatica si applica la sanzione da L. 5.000.000 a L. 18.000.000. In caso di recidiva si procede alla revoca della licenza di pesca;

e) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque peschi senza essere munito di licenza o violi i divieti di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e), f), i), l), m), o), q), r) t) e u) o non ottemperi alle disposizioni dei regolamenti di cui ai precedenti artt. 10 e 13; in caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino a un massimo di tre mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino ad un massimo di dodici mesi;

f) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 900.000 per chiunque violi i divieti di cui agli articoli 9 e 17, primo comma, lettere c), g), h), n), p) ed s). In caso di recidiva si procede inoltre alla sospensione della licenza fino ad un massimo di sei mesi;

ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza stessa fino a trentasei mesi;

g) sanzione amministrativa da L. 300.000 a L. 1.000.000 per chiunque peschi in acque dove la pesca è vietata o violi le limitazioni gravanti su dette acque, nonché per chiunque in possesso di licenza per la pesca professionale, prevista dal regolamento di cui all'articolo 16, comma 2, peschi in acque non destinate alla pesca professionale ovvero utilizzi la rete a strascico o mezzi non consentiti ai sensi

del regolamento di cui all'articolo 13, comma 1. In caso di recidiva si procede alla sospensione della licenza fino a un massimo di dodici mesi. Ogni ulteriore recidiva comporta la sospensione della licenza fino a ventiquattro mesi;

h) sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a L. 3.000.000 per chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 5 e 6;

i) sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per chiunque violi ogni altra disposizione della presente legge non diversamente sanzionata, nonché ogni ulteriore prescrizione prevista in attuazione della presente legge dalle amministrazioni competenti.

2. L'entità della sanzione viene commisurata alla gravità dell'infrazione, tenuto conto della reiterazione dei comportamenti illeciti.

3. La sanzione è ridotta a metà nei minimi e nei massimi nel caso di trasgressione commessa da un minore di anni diciotto.

4. La sanzione è raddoppiata, nei minimi e nei massimi, in caso di violazioni commesse da soggetti cui sia stata sospesa la licenza.

5. A chi esercita la pesca con licenza scaduta da meno di trenta giorni si applica il minimo delle sanzioni previste dal comma 1, lettera a).

6. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca non è soggetto ad alcuna sanzione purché provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro otto giorni dalla data della richiesta di esibizione.
7. All'accertamento delle infrazioni ed alla irrogazione delle sanzioni provvede la provincia con le modalità previste dalla normativa regionale vigente.
8. I relativi proventi vengono introitati dalle province che li destinano a finalità di ripopolamento e per interventi diretti al miglioramento dell'ambiente acquatico per la tutela e l'incremento della fauna ittica autoctona.
9. Gli attrezzi ed i materiali non consentiti utilizzati per commettere infrazioni devono essere immediatamente sequestrati.
10. Gli attrezzi ed i materiali illegali di cui al comma 1, lettera b), e quelli di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b) e c), nonché il fucile subacqueo laddove non autorizzato, sono confiscati e sono messi all'asta o distrutti dalla provincia tenuto conto della loro destinazione d'uso.
11. La fauna acquatica catturata comunque detenuta in violazione della presente legge è immediatamente confiscata; qualora l'ittiofauna sia viva e vitale e appartenga a specie autoctone si procede alla sua immediata reimmissione nelle acque; in caso contrario è acquisita dalla provincia che provvede alla sua destinazione.

Articolo 19

(Vigilanza)

1. La vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e l'accertamento delle violazioni relative sono attribuite agli agenti di polizia provinciale e ai dipendenti della provincia ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato. La vigilanza compete anche agli ufficiali, sottoufficiali e guardie forestali, agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza. La vigilanza compete altresì, solo nelle acque di propria competenza, ai soggetti previsti dall'articolo 3.
2. La vigilanza è anche esercitata da cittadini ai quali viene riconosciuta la qualifica di agente giurato, disposti a prestare volontariamente e gratuitamente la propria opera; la vigilanza è altresì esercitata da membri delle associazioni di pescatori, qualificate ai sensi dell'articolo 6, cui viene riconosciuta la qualifica di agente giurato.
3. I soggetti di cui al comma 2, al fine dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza, frequentano corsi di qualificazione e sostengono un esame di idoneità.
5. La provincia riconosce la nomina di agenti giurati addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59".
6. La provincia, in caso di violazioni delle norme della presente legge commesse dagli addetti alla sorveglianza sulla pesca nelle acque interne, dispone la revoca del riconoscimento della nomina di agenti giurati.
7. L'attività di vigilanza è consentita dalla provincia anche mediante l'emanazione di disposizioni organizzative che dovranno assicurarne l'esercizio continuativamente nell'arco delle ventiquattro ore.
8. Le somme eventualmente spettanti alla Regione ed alla provincia a titolo di risarcimento per fatti lesivi del patrimonio ittico, anche ai sensi dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) sono introitate dalla provincia e destinate ai ripopolamenti ittici e ad interventi di ripristino degli ambienti acquatici.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 20

(Disposizioni finali)

1. Il personale appartenente all'ufficio regionale competente in materia ittica nell'esercizio delle proprie funzioni non è assoggettato ai limiti ed ai divieti previsti dalla presente legge.
2. Gli aiuti previsti dalla presente legge possono essere concessi solo dopo l'esame di compatibilità da parte della Commissione delle Comunità Europee ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato UE.
3. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e la consulta regionale della pesca, provvede all'emanazione del regolamento di coordinamento in materia di pesca per l'attuazione della presente legge; il regolamento determina inoltre i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale istituisce la consulta regionale della pesca.

Articolo 21

(Norma finanziaria)

1. Alle spese per ricerca e sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 3, e per informazione, divulgazione, formazione, aggiornamento e manifestazioni di cui all'articolo 1, comma 4 si provvede, con le somme appositamente stanziato al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e successivi, sugli appositi capitoli dell'upb 2.3.4.2.2.31 "Il trasferimento e la condivisione dell'innovazione come fattore di competitività aziendale".
2. Per le spese relative al funzionamento della consulta regionale della pesca di cui all'articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziato al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e successivi all'upb 5.0.2.0.1.184 "Spese postali, telefoniche e altre spese generali".
3. Per le spese inerenti a funzioni trasferite, per quanto previsto dalla presente legge, si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, con le risorse stanziato al bilancio di previsione per l'esercizio 2001 e seguenti sull'upb 2.3.4.7.2.40 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica" per le spese di parte corrente e sull'upb 2.3.4.7.3.41 "Valorizzazione e gestione della fauna selvatica e della fauna ittica" per le spese per investimenti.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano 30 luglio 2001

Roberto Formigoni

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 2001 e vistata dal commissario del governo con nota del 24 luglio 2001, prot. n. 22302/1480).

Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 “Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”

TITOLO I AMBITO DI APPLICAZIONE

Art.1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento, in applicazione di quanto previsto all’art. 20, comma 3, della l.r. 30 luglio 2001 n.12 “Norme per l’incremento e la tutela del patrimonio ittico e l’esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”, detta norme di coordinamento in materia di pesca.

2. In particolare disciplina:

- a) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea, le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d’acqua situati all’interno di aree di proprietà privata, secondo quanto previsto dagli artt. 7, comma 7, e 13 della l.r.12/2001;
- b) la pesca nelle acque classificate di tipo B ai sensi dell’art. 7, comma 3, della l.r.12/2001 nonché i periodi di divieto per la pesca dell’ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutica, secondo quanto previsto dall’art.10 della l.r.12/2001;
- c) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca, comunque denominate e costituite, secondo quanto previsto dall’art.3 della l.r.12/2001;
- d) i tipi di licenza, le procedure ed i requisiti per il rilascio delle stesse, secondo quanto disposto dall’art.16 della l.r.12/2001.

TITOLO II MODALITÀ E DISPOSIZIONI PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA

CAPO I PESCA DILETTANTISTICA

Art.2 (Periodi di divieto di pesca)

1. La pesca alle specie sotto elencate è vietata nei seguenti periodi:

- a) Trote autoctone (*Salmo trutta*) e salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*):
 - 1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all’ultima domenica di febbraio;
 - 2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;
- b) Carpione (*Salmo carpio*): dal 15 novembre al 31 gennaio e dal 20 giugno al 20 agosto;
- c) Coregoni (*Coregonus lavaretus* e *Coregonus macrophthalmus*): dal 1° dicembre al 15 gennaio;
- d) Temolo (*Thymallus thymallus*): dal 15 dicembre al 30 aprile;
- e) Pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal 5 aprile al 20 maggio;
- f) Luccio (*Esox lucius*): dal 20 febbraio al 31 marzo;
- g) Tinca (*Tinca tinca*): dal 20 maggio al 20 giugno;
- h) Pigo (*Rutilus pigus*): dal 20 aprile al 20 maggio;

- i) Agone (*Alosa fallax*): dal 15 maggio al 15 giugno;
- j) Barbo (*Barbus plebejus*): dal 20 maggio al 20 giugno.

2. I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.

3. La Provincia, per particolari esigenze locali, può traslare o ampliare, sentita la consulta pesca provinciale, il periodo di divieto della pesca di cui al comma 1 o prevedere periodi di divieto per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio delle comunità indigene di cui all'art.8, comma 3, lett. c) della l. r. 12/2001.

4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì sospendere o ridurre i periodi di divieto di cui al comma 1 nei corpi idrici in cui l'eccessiva presenza di una specie può comportare uno squilibrio del popolamento ittico; in questi casi si può ricorrere anche a forme di prelievo e modalità di pesca mirate che aumentino le possibilità di cattura.

Art. 3 (Misure minime e quantità di cattura)

1. È vietata la cattura e la detenzione di pesci la cui lunghezza sia inferiore alle seguenti misure:

- a) Trota fario (*Salmo trutta fario*) e Trota lacustre (*Salmo trutta lacustris*):
 - 1) nelle acque dei laghi subalpini: centimetri 30;
 - 2) nelle restanti acque: centimetri 22;
- b) Trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*): centimetri 40;
- c) Carpione (*Salmo carpio*): centimetri 30;
- d) Coregoni (*Coregonus lavaretus* e *Coregonus macrophthalmus*): centimetri 30;
- e) Salmerino alpino (*Salvelinus alpinus*): centimetri 22;
- f) Temolo (*Thymallus thymallus*): centimetri 35;
- g) Pesce persico (*Perca fluviatilis*): centimetri 16;
- h) Luccio (*Esox lucius*): centimetri 40;
- i) Tinca (*Tinca tinca*): centimetri 25;
- j) Barbo (*Barbus plebejus*): centimetri 18;
- k) Anguilla (*Anguilla anguilla*): centimetri 30;
- l) Pigo (*Rutilus pigus*): centimetri 18;
- m) Agone (*Alosa fallax*): centimetri 15;

2. Le lunghezze dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

3. Per ogni giornata di pesca il pescatore dilettante non può catturare e detenere più di:

a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, coregoni, salmerini e carpione) col limite tassativo di:

- 1) 1 capo di trota marmorata
- 2) 2 capi di temolo
- 3) 3 capi di carpione
- b) 2 capi di luccio;

c) 5 kg. complessivi di pesce, comprese le specie di cui alle lettere precedenti.

4. I limiti di cattura di cui al comma 3 non si applicano in occasione di gare e manifestazioni di pesca.

5. Il limite di peso di cui al comma 3, lett. c), può essere superato nel caso di cattura di un ultimo esemplare di grosse dimensioni.

6. Il pesce catturato in epoca di divieto o di misura inferiore a quella consentita deve essere immediatamente liberato vivo e senza arrecargli danno.

7. La Provincia, al fine di tutelare specie ittiche di pregio faunistico o di particolare interesse per la pesca può, sentita la consulta provinciale della pesca, introdurre limiti di cattura più restrittivi, o aumentare le misure minime di cui al comma 1, ovvero introdurre ulteriori misure minime per altre specie ittiche, purché non comprese nell'elenco delle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'art. 8, comma 3, lett. c) della l. r. 12/2001. Tali limiti devono essere portati alla conoscenza del pubblico nelle forme che garantiscano la massima diffusione.

8. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì diminuire o eliminare le misure minime di cattura di cui al comma 1, in corpi idrici determinati, per popolazioni afflitte da forme di nanismo o la cui eccessiva proliferazione comporti uno squilibrio del popolamento ittico, ricorrendo anche all'intensificazione delle forme di prelievo.

9. I limiti di cui al comma 3 non si applicano alle specie alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico annoverate all'art. 8, comma 3, lett. c) della l. r. 12/2001. Gli esemplari catturati, appartenenti alle suddette specie, non possono essere di nuovo immessi nei corsi d'acqua e devono essere soppressi.

10. Al raggiungimento dei limiti di detenzione previsti dal comma 3, è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

Art. 4 (Pesca nelle acque classificate di tipo B)

1. Nelle acque classificate di tipo B, ai sensi dell'art. 7 della l.r.12/2001, è vietato l'esercizio della pesca per ogni specie ittica durante il periodo compreso tra un'ora dopo il tramonto della prima domenica di ottobre ed un'ora prima dell'alba dell'ultima domenica di febbraio.

2. Nelle acque in cui è presente una consistente popolazione di temolo ovvero nelle acque di scarso pregio ittiofaunistico dove sono praticate immissioni periodiche di salmonidi adulti per una pronta cattura, le Province, su parere conforme della struttura regionale competente, possono consentire forme specifiche di pesca anche nel periodo compreso tra la prima domenica di ottobre e l'ultima domenica di febbraio.

3. La pesca nelle acque di tipo B può essere esercitata solo da un'ora prima dell'alba ad un'ora dopo il tramonto ed esclusivamente con la canna da pesca, con o senza mulinello, armata con un massimo di tre esche naturali o artificiali. E' ammesso l'utilizzo di una sola canna per pescatore.

Inoltre nelle acque di tipo B è vietato:

- a) utilizzare o detenere larve di mosca carnaria;
- b) pasturare in qualsiasi forma;
- c) pescare dai ponti.

4. Ulteriori limitazioni alle modalità di pesca possono essere attuate dalle Province, sentita la consulta della pesca provinciale, allo scopo di tutelare la fauna ittica di maggior pregio.

Art. 5 (Misure di tutela degli storioni autoctoni)

1. Ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. 357/97 è vietata la cattura delle specie *Acipenser sturio* e *Acipenser naccarii* ad ogni stadio di sviluppo.

2. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, il pescatore che accidentalmente dovesse catturare esemplari delle predette specie è tenuto al loro immediato rilascio nonché alla segnalazione alla Provincia competente per territorio, che provvederà a darne comunicazione alla Regione.

Art. 6 (Posto di pesca)

1. Il posto di pesca spetta al primo occupante.
2. Il primo occupante in esercizio di pesca con la canna ha diritto, qualora lo chieda, che i pescatori sopraggiunti si pongano a una distanza di rispetto di almeno metri dieci in linea d'aria a monte, a valle, sul fronte e a tergo.

Art. 7 (Orari)

1. La pesca dilettantistica è sempre vietata da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba, salve le eventuali deroghe concesse dalle Province, sentite le rispettive Consulte, in funzione di particolari tipi di pesca o tradizioni locali.

Art. 8 (Mezzi di pesca)

1. La pesca dilettantistica nelle acque classificate di tipo A e C, ai sensi dell'art. 7 della l.r.12/2001, è consentita con i seguenti mezzi:
 - a) canna lenza, con o senza mulinello, con un massimo di 5 ami o altre esche singole artificiali o naturali;
 - b) tirlindana e timoniera con un massimo di 10 ami o esche singole naturali o artificiali, da usarsi solo nei bacini lacuali;
 - c) bilancia o bilancella di lato non superiore a m.1,5 montata su palo di manovra;
 - d) un utilizzo massimo di tre canne lenza, occupando uno spazio operativo comunque non superiore ai dieci metri.
2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, individua le acque nelle quali consentire la pesca da natante; durante l'esercizio della pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
3. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può introdurre ulteriori limitazioni ai mezzi di pesca previsti dal presente regolamento per esigenze di salvaguardia del patrimonio ittico.
4. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, può altresì consentire l'uso di attrezzi tradizionali non compresi nell'elenco di cui al comma 1.
5. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca e su parere conforme della struttura regionale competente, può altresì consentire la pesca delle specie ittiche alloctone ritenute dannose per l'equilibrio del popolamento ittico, di cui all'apposito elenco previsto all'art.8, comma 3, lett c) della l.r.12/2001, con mezzi e tecniche di pesca non compresi nell'elenco di cui al comma 1, anche in deroga ai tempi e ai limiti di peso.
6. In occasione di interventi programmati per il controllo delle specie alloctone dannose può essere concessa dalle Province autorizzazione alla pesca subacquea alle specie dannose di cui al comma 5, anche in deroga ai limiti di zona di cui all'art.10.
7. E' vietato rilasciare presso i luoghi di pesca o in acqua qualsiasi genere di rifiuto o materiale, comprese le esche, il pesce pescato e residui o frammenti degli attrezzi di pesca.

Art. 9 (Pesca a mosca nelle zone individuate dai piani provinciali)

1. La pesca a mosca nei tratti riservati di cui all'art.8, comma 6, lett. m) della l.r.12/2001 viene così esercitata:

- a) canna singola, con o senza mulinello per sistema a mosca con coda di topo;
 - b) amo singolo, senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;
 - c) uso massimo di tre mosche artificiali.
2. Nei tratti di cui al comma 1 è obbligatorio effettuare il rilascio del pescato, con ogni accorgimento utile al fine di arrecare il minor danno possibile alla fauna ittica.
3. Prima di esercitare la pesca, nelle zone soggette a limitazioni particolari, quali ad esempio la misura minima superiore ai tratti limitrofi ed il rilascio del pescato, è fatto obbligo di depositare il pesce precedentemente pescato in altri luoghi.

Art. 10 (Pesca subacquea)

1. La pesca subacquea è consentita esclusivamente nelle acque lacuali individuate dai piani provinciali di cui all'art. 8, comma 6, lett. l), della l.r. n. 12/2001 solo in apnea, dall'alba al tramonto, con fucile non provvisto di carica esplosiva e senza l'ausilio di fonti luminose. Chi esercita la pesca subacquea deve inoltre attenersi alle norme di sicurezza previste dalle vigenti leggi in materia di navigazione delle acque interne e di sicurezza in mare. Nella fase di avvicinamento alla zona di pesca dove è ammessa la pesca subacquea, il fucile non deve essere trasportato armato.

CAPO II PESCA PROFESSIONALE

Art. 11 (Modalità di esercizio della pesca professionale)

1. L'esercizio della pesca professionale è subordinato al rilascio della licenza di tipo A di cui all'art.18; il rilascio delle licenze di tipo A è effettuato nel rispetto della L.13 marzo 1958 n.250 "Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne".
2. La Provincia comunica alla commissione provinciale di cui all'art. 3 della L.250/58 ogni evento modificativo inerente le licenze di tipo A rilasciate.
3. La Provincia individua gli attrezzi per la pesca professionale e ne stabilisce le modalità di utilizzo nel rispetto dei seguenti criteri:
- a) è vietato l'uso delle reti a strascico;
 - b) le dimensioni della maglia delle reti branchiali, sia da posta che volanti, devono tutelare la salvaguardia delle classi pre-riproduttive delle specie ittiche oggetto di pesca;
 - c) ogni rete in azione di pesca deve essere dotata di gavitello riportante la sigla della Provincia di residenza del pescatore e il relativo numero identificativo;
 - d) la misurazione dell'ampiezza delle maglie delle reti deve essere effettuata a rete bagnata e non dilatata, dividendo per dieci la distanza tra undici nodi consecutivi.
 - e) i periodi di divieto di cui all'art. 2 e le misure minime di cui all'art. 3 si applicano anche alla pesca professionale. Le Province possono prevedere deroghe in relazione all'utilizzo di attrezzi che non consentono di liberare il pesce in condizioni vitali.
4. Le Province consentono l'attività di pesca professionale nelle acque all'uopo classificate, supportandola con una gestione che assicuri sia l'equilibrio del popolamento ittico, sia la valorizzazione e l'incremento della risorsa ittica d'interesse alieutico ed economico.
5. La Provincia può prevedere sistemi di controllo sul pescato giornaliero, per le specie maggiormente rappresentative o di maggior interesse per la pesca professionale, al fine di provvedere con interventi mirati al mantenimento e all'incremento della risorsa nel rispetto dell'equilibrio biologico del popolamento ittico.

CAPO III FORME ESCLUSIVE DI PESCA

Art. 12 (Forme esclusive di pesca)

1. Entro il 31 agosto di ogni anno, i titolari di forme esclusive di pesca comunque denominate o costituite hanno l'obbligo di trasmettere, direttamente o tramite persona espressamente delegata, alla Provincia competente per territorio:

- a) il programma annuale delle opere ittogeniche di cui al comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 12/2001. Tali opere possono consistere in immissioni di pesce, interventi di miglioramento ambientale, azioni per il contenimento di specie ittiche dannose e quant'altro possa servire a migliorare la pescosità e/o la qualità degli ambienti in cui la fauna ittica vive;
- b) le eventuali ulteriori indicazioni per la gestione della pesca nelle acque interessate dal diritto di esclusiva, qualora siano previste nel programma, di cui al comma 3 dell'art. 3 della l.r. n. 12/2001, prescrizioni oltre a quelle indicate nella legge regionale n.12/2001 ed al presente regolamento;
- c) l'informazione sul sistema di vigilanza adottato;
- d) le notizie sul pescato dell'anno precedente.

2. Le Amministrazioni provinciali verificano la compatibilità dei programmi pervenuti con le disposizioni della l.r. n. 12/2001, con i contenuti del piano ittico regionale e con quelli della pianificazione provinciale di settore ed entro il 31 ottobre con provvedimento motivato, da comunicarsi agli interessati, approvano il programma disponendo eventuali prescrizioni o integrazioni migliorative.

Trascorso il termine indicato senza che la Provincia abbia comunicato l'approvazione, il programma è da intendersi approvato senza prescrizioni.

3. L'esecuzione dei programmi approvati dalla Provincia costituisce un obbligo da parte dei proprietari o dei concessionari o dei conduttori del diritto esclusivo di pesca. Al fine di consentire gli opportuni controlli, alla Provincia è data comunicazione della realizzazione delle opere ittogeniche previste nei programmi con un preavviso non inferiore a 10 giorni antecedenti alla data di inizio dei lavori.

TITOLO III

GARE DI PESCA, CENTRI PRIVATI DI PESCA, LICENZE E NORME FINALI

CAPO I GARE DI PESCA

Art. 13 (gare e manifestazioni di pesca)

1. Le gare e le manifestazioni di pesca nelle acque individuate dalle carte ittiche provinciali, ad esclusione di quelle in disponibilità privata, possono essere organizzate dalla Regione, dalle Province e dalle associazioni nazionali o regionali qualificate, ferme restando le attribuzioni del CONI.

2. La Provincia, sentita la consulta provinciale della pesca, adotta prescrizioni di carattere generale ed autorizza lo svolgimento delle gare e delle manifestazioni di pesca, nel rispetto delle direttive fissate dalla Regione.

3. Le Province possono autorizzare deroghe alle misure minime delle specie ittiche per le gare di pesca nelle acque di tipo A e C purché sia resa obbligatoria la reimmissione nelle acque di provenienza di tutto il pescato, escluse le specie ittiche alloctone ritenute dannose.

4. Le Province nell'autorizzare le gare e manifestazioni di pesca possono avvalersi della collaborazione delle associazioni di pescatori dilettanti qualificate ai sensi dell'art. 6 della l.r.12/2001.

5. La Provincia, in caso di manifestazioni promozionali, può autorizzare per la sola durata della manifestazione il posizionamento di griglie o reti o altri mezzi, atti a trattenere il pesce all'uopo immesso.

CAPO II CENTRI PRIVATI DI PESCA

Art. 14 (Centri Privati di Pesca CPP)

1. Le disposizioni del presente Capo si applicano ai laghetti, alle cave ed agli specchi d'acqua in disponibilità privata, ma comunicanti con acque pubbliche o alimentati da acque sorgive, ove si eserciti l'attività di pesca, anche a pagamento.
2. I bacini di cui al comma 1 assumono la denominazione di Centri privati di pesca (CPP), a seguito dell'autorizzazione di cui all'art.16.
3. La pesca all'interno del CPP può essere esercitata in deroga alle norme di cui agli articoli 2, 3, 6, 7 e 8; la deroga è concessa dalla Provincia con l'autorizzazione di cui all'art. 16 solo laddove sussistano garanzie di permanente isolamento del CPP ai fini dell'eventuale ingresso o scambio di ittiofauna dalle acque non in disponibilità privata. Il pesce pescato nei CPP deve essere asportato morto.
4. L'immissione a scopo di pesca nei CPP è soggetta all'autorizzazione di cui all'art. 16.
5. Nelle acque di cui al comma 1, sulle quali non sia autorizzato un CPP, l'esercizio della pesca e l'immissione di ittiofauna a scopo di pesca è disciplinato dalla l.r.12/2001.
6. L'immissione di ittiofauna per scopi diversi dalla pesca in corpi idrici in disponibilità privata, ma collegati ad acque pubbliche, è soggetta ad autorizzazione provinciale.

Art.15 (Domanda di autorizzazione)

1. La domanda di autorizzazione dei CPP va presentata da parte di soggetti, in possesso di idoneo titolo attestante la disponibilità delle acque di cui all'art. 14, alla Provincia competente e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atti comprovanti la disponibilità privata delle acque interessate;
 - b) planimetria catastale e cartografia in scala 1:10.000 del corpo idrico per il quale si richiede l'autorizzazione a CPP;
 - c) elenco delle specie ittiche presenti nel CPP alla data di presentazione della domanda anche a seguito di immissioni già effettuate;
 - d) elenco delle specie ittiche delle quali si prevede l'immissione;
 - e) dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente l'assunzione di responsabilità del richiedente per quanto attiene tutti gli aspetti assicurativi e della sicurezza dei fruitori;
 - f) dichiarazione di accettazione dell'obbligo di consentire ispezioni e controlli da parte della Provincia competente per territorio.
2. Le Province possono richiedere, entro 60 giorni, documentazione integrativa a corredo delle domande di autorizzazione.

Art.16 (Rilascio dell'autorizzazione)

1. L'autorizzazione dei CPP è rilasciata dalla Provincia entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda con le seguenti prescrizioni:
 - a) l'elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione a scopo di pesca nel CPP, nonché le eventuali prescrizioni relative alle modalità delle immissioni stesse;

- b) le caratteristiche delle opere eventualmente necessarie ad interrompere la continuità del CPP, ai fini del passaggio della fauna ittica, con il reticolo idrografico esterno;
 - c) l'eventuale concessione del regime di deroga di cui all'art.14 comma 3, con la conseguente necessità per il titolare del CPP di provvedere che chiunque, munito di mezzi di pesca, trasporti pesce proveniente dal CPP stesso, debba essere munito di documentazione attestante la provenienza del pesce rilasciata dal gestore del sito ove è avvenuta la cattura, anche sotto forma di permesso giornaliero di accesso;
 - d) eventuali ulteriori prescrizioni che si rendessero opportune.
2. L'autorizzazione ha durata quinquennale, e può essere modificata d'ufficio su iniziativa della Provincia o su richiesta del titolare.
 3. Le autorizzazioni in vigore all'entrata in vigore del presente regolamento valgono fino alla loro scadenza.
 4. In caso di lavori per interventi ordinari e straordinari implicanti lo svuotamento totale o parziale del CPP, devono essere adottate tutte le misure atte ad evitare il contatto delle specie ittiche presenti con il reticolo idrografico esterno.

Art.17 (Immissioni e vigilanza)

1. L'attività di vigilanza sul rispetto delle norme autorizzative e delle vigenti disposizioni in materia di pesca all'interno dei CPP è esercitata dalla Provincia competente.
2. Elenco delle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione di pesca nei CPP:

A - Specie ittiche autoctone:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. Storione comune | (<i>Acipenser sturio</i>) |
| 2. Storione cobice | (<i>Acipenser naccarii</i>) |
| 3. Storione ladano | (<i>Huso huso</i>) |
| 4. Cheppia | (<i>Alosa fallax nilotica</i>) |
| 5. Agone | (<i>Alosa fallax lacustris</i>) |
| 6. Trota fario | (<i>Salmo trutta fario</i>) |
| 7. Trota lacustre | (<i>Salmo trutta lacustris</i>) |
| 8. Trota marmorata o Padan | (<i>Salmo trutta marmoratus</i>) |
| 9. Salmerino alpino | (<i>Salvelinus alpinus</i>) |
| 10. Temolo | (<i>Thymallus thymallus</i>) |
| 11. Luccio | (<i>Esox lucius</i>) |
| 12. Triotto | (<i>Rutilus rubilio</i>) |
| 13. Pigo | (<i>Rutilus pigus</i>) |
| 14. Cavedano | (<i>Leuciscus cephalus</i>) |
| 15. Vairone | (<i>Leuciscus souffia muticellus</i>) |
| 16. Sanguinerola | (<i>Phoxinus phoxinus</i>) |
| 17. Tinca | (<i>Tinca tinca</i>) |
| 18. Scardola | (<i>Scardinius erythrophthalmus</i>) |
| 19. Alborella | (<i>Alburnus alburnus alborella</i>) |
| 20. Lasca | (<i>Chondrostoma genei</i>) |
| 21. Savetta | (<i>Chondrostoma soetta</i>) |
| 22. Gobione | (<i>Gobio gobio</i>) |
| 23. Barbo comune | (<i>Barbus plebejus</i>) |
| 24. Barbo canino | (<i>Barbus meridionalis</i>) |
| 25. Cobite | (<i>Cobitis taenia</i>) |
| 26. Cobite mascherato | (<i>Sabanejewia larvata</i>) |

27. Anguilla	(<i>Anguilla anguilla</i>)
28. Bottatrice	(<i>Lota lota</i>)
29. Spinarello	(<i>Gasterosteus aculeatus</i>)
30. Persico reale	(<i>Perca fluviatilis</i>)
31. Cagnetta	(<i>Salapia fluviatilis</i>)
32. Ghiozzo padano	(<i>Padogobius martensii</i>)
33. Scazzone	(<i>Cottus gobio</i>)

B - Specie ittiche alloctone:

1. Lavarello	(<i>Coregonus lavaretus</i>)
2. Bondella	(<i>Coregonus macrophthalmus</i>)
3. Lucioperca	(<i>Stizostedion lucioperca</i>)
4. Persico trota	(<i>Micropterus salmoides</i>)
5. Gambusia	(<i>Gambusia affinis</i>)
6. Pesce gatto	(<i>Ictalurus melas</i>)
7. Carpa	(<i>Cyprinus carpio var. specularis</i>)
8. Carpa erbivora	(<i>Ctenopharyngodon idellus</i>)
9. Carpa testa grossa	(<i>Hypophthalmichthys molitrix</i>)
10. Carpa argentata	(<i>Hypophthalmichthys nobilis</i>)
11. Storione bianco americano	(<i>Acipenser transmontanus</i>)
12. Storione Siberiano	(<i>Acipenser baeri</i>)
13. Sterleto	(<i>Acipenser ruthenus</i>)
14. Trota iridea	(<i>Oncorhynchus mykiss</i>)
15. Salmerino di fonte	(<i>Salvelinus fontinalis</i>)

3. Le Province, in base alle proprie Carte delle Vocazioni Ittiche possono disporre, a tutela dell'ittiofauna presente nelle acque non in disponibilità privata, particolari limitazioni alle specie ittiche che possono essere oggetto di immissione.

CAPO III LICENZE DI PESCA

Art. 18 (Licenze)

1. Le licenze per la pesca nelle acque interne sono :

- a) di tipo "A", che autorizza i titolari alla pesca di professione con gli attrezzi di cui al comma 3 dell' art. 11;
 - b) di tipo "B", che autorizza la pesca dilettantistica con gli attrezzi consentiti al comma 1 dell' art. 8 per le acque classificate di tipo A e C , al comma 3 dell'art. 4 per le acque classificate di tipo B e all' art.10 per la pesca subacquea nei tratti lacuali di cui alla lett. l) comma 6 dell' art. 8 della l.r.12/2001;
 - c) di tipo "D", per soggetti non residenti sul territorio italiano, con gli attrezzi e i mezzi di pesca consentiti per la pesca dilettantistica di tipo "B".
2. Non sono tenuti all'obbligo della licenza di cui all'art. 16, comma 1, della l.r. 12/2001, oltre alle persone esentate ai sensi delle vigenti leggi dello Stato:
- a) gli addetti a qualsiasi impianto di piscicoltura durante l'esercizio della loro attività e nell'ambito degli impianti stessi;
 - b) il personale degli enti pubblici che, a norma delle vigenti leggi, è autorizzato a catturare esemplari ittici per scopi istituzionali anche in deroga ai divieti vigenti;
 - c) i minori di anni tredici che esercitano la pesca in Lombardia, con l'uso della sola canna, con o senza mulinello, armata con uno o più ami;
 - d) il personale espressamente autorizzato a catturare esemplari ittici per le finalità e gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 6 dell'art.11 della l.r. 12/2001.
3. La licenza di pesca viene rilasciata dalla Provincia ove risiede il richiedente.

4. Le licenze di tipo “A” e “B” hanno validità di 10 anni. All’interno di questo periodo il pescatore può esercitare la pesca purché abbia provveduto al pagamento delle tasse e delle soprattasse annuali per l’esercizio della pesca nelle acque interne, determinate dalle leggi regionali vigenti in materia di concessioni regionali. La licenza di tipo D ha la validità di tre mesi.

5. Le ricevute di versamento delle tasse e soprattasse di concessione regionale, limitatamente all’anno in corso di validità, devono essere allegate alla licenza. Le medesime hanno validità dalla data indicata nella licenza di pesca fino alle ore ventiquattro dello stesso giorno dell’anno successivo, indipendentemente dalla data in cui è stato eseguito il versamento.

6. Il pagamento della tassa di concessione deve essere effettuato non prima di quindici giorni dalla scadenza annuale.

7. Per il rilascio delle licenze di pesca A e B occorre presentare ai competenti uffici provinciali :

- a) domanda per il rilascio della licenza in carta libera, contenente nome e cognome del richiedente, anno e luogo di nascita, indirizzo completo di residenza;
- b) ricevuta del versamento della tassa di concessione regionale;
- c) fotocopia della carta di identità;
- d) una fototessera.

8. Le licenze di pesca A e B, costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l’indirizzo di residenza del titolare. La licenza di tipo D è costituita dalla ricevuta del versamento della relativa tassa di concessione regionale.

9. Le licenze di pesca già rilasciate in base alle disposizioni previgenti restano valide fino alla loro scadenza.

10. I cittadini italiani residenti all’estero possono richiedere la licenza di pesca di tipo B secondo le modalità e con le condizioni previste per i residenti nella provincia.

11. E’ istituito un permesso turistico di pesca dilettantistica, valido 15 giorni, sostitutivo della licenza di tipo B, che permette l’esercizio della pesca in zone delimitate indicate dalla Provincia. Il permesso turistico consiste nella ricevuta del versamento a favore della Provincia dove si esercita la pesca, effettuato dal titolare, in misura non superiore ad Euro 15 e secondo le modalità definite dalla Provincia stessa.

12. Le Province, ai fini della salvaguardia e dell’incremento delle specie ittiche pregiate, nonché per il controllo della pressione piscatoria massima consentita, nel garantire l’esercizio della pesca con modalità uguali per tutti i pescatori muniti di licenza, possono istituire un apposito tesserino nel quale è indicato il prelievo giornaliero ai fini della rilevazione statistica dei dati finalizzata ad una migliore gestione della fauna ittica. Il tesserino può essere predisposto anche a validità interprovinciale previo accordo tra le Amministrazioni interessate.

CAPO IV NORME FINALI

Art. 19 (entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore entro 60 giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 22 maggio 2003

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 7/12978 fdel 16 maggio 2003)

SANZIONI IN MATERIA DI PESCA
Legge regionale 30 luglio 2001 n. 12

Violazioni alla L.R. 12/2001			Importo €		
articolo	comma	lettera	minimo	massimo	misura ridotta
18	1	a	20	61	20,33
18	1	b	103	619	206,00
18	1	c	1.032	6.197	2.064,00
18	1	d	1.549	7.746	2.582,00
18	1	e	51	154	51,33
18	1	f	154	464	154,67
18	1	g	154	516	172,00
18	1	h	516	1549	516,33
18	1	i	51	154	51,33

INDICE

Classificazione delle acque provinciali

Pesca dilettantistica nel lago d'Iseo

Pesca dilettantistica nel lago di Garda

Pesca dilettantistica nel lago d'Idro

Pesca dilettantistica nelle acque di tipo B

Pesca dilettantistica nelle acque di tipo C

Pesca dilettantistica da natante

Pesca subacquea

Pesca a mosca

Licenza di pesca

Laghi di pesca sportiva

Gare e manifestazioni di pesca sportiva

Elenco dei campi fissi di gara

Elenco delle zone di ripopolamento e cattura

Anfibi, molluschi e gamberi

Misure minime, tempi di divieto e limiti di cattura

Lago d'Iseo, Lago d'Idro e restanti acque

Lago di Garda

Legge Regionale 12/2001

Regolamento regionale 9/2003